Anno IV (Serie seconda) N. 6 Agosto 1921

COLLEZIONE " I PROBLEMI DEL LAVORO „
Pubblicazione mensile diretta da R. RIGOLA

RINALDO RIGOLA

L'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL LAVORO

(INTERLAB)

• • •

L'ASSOCIAZIONE NEL PENSIERO DI G. MAZZINI ..

F. P. — RASSEGNA DEL MOVIMENTO INTERNAZIONALE .. ..

EDIZIONI DELLA " CRITICA SOCIALE „
R. BEMPORAD & F. - FIRENZE

Istituto Nazionale delle Assicurazioni

DIREZIONE GENERALE: **ROMA**

L'assicurazione sulla vita è ormai considerata come una necessità che s'impone a tutti senza alcuna distinzione di classe. Il modesto operaio come il professionista, l'industriale come l'impiegato possono trovare in una delle molteplici forme offerte dall'*Istituto Nazionale delle Assicurazioni*, quella che più loro convenga sia per le loro particolari contingenze di vita, sia per l'entità cui possono far salire i loro risparmi: e ciò tanto pel caso di premorienza quanto pel caso più probabile della sopravvivenza.

L'*Istituto Nazionale* offre forme vantaggiose d'assicurazione di rendite e capitali da riscuotere e da godere immediatamente alla scadenza dei singoli contratti assicurativi.

È opportuno rammentare che le somme e le rendite assicurate, oltre che dalle riserve dell'Istituto, sono garantite, per legge, dal Tesoro dello Stato e sono insequestrabili.

Per chiarimenti e progetti (che sono forniti gratuitamente) rivolgersi direttamente alla **Direzione Generale dell'Istituto in Roma** *oppure alle* **Agenzie Generali** *che si trovano in ogni capoluogo di provincia.*

COLLEZIONE " I PROBLEMI DEL LAVORO „
Pubblicazione mensile diretta da R. RIGOLA

RINALDO RIGOLA

L'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL LAVORO

(INTERLAB)

• • •

L'ASSOCIAZIONE NEL PENSIERO DI G. MAZZINI ..
F. P. — RASSEGNA DEL MOVIMENTO INTERNAZIONALE .. ..

EDIZIONI DELLA "CRITICA SOCIALE„
R. BEMPORAD & F.° - FIRENZE

PROPRIETÀ LETTERARIA
DEGLI EDITORI R. BEMPORAD & FIGLIO

15-IX-921

Arti Grafiche Varesine — Varese

PREFAZIONE

Nella 1ª serie dei « Problemi del Lavoro » (annate 1919-1920) apparvero già parecchi documenti e qualche articolo riassuntivo sulle origini, i caratteri e gli scopi della Organizzazione Internazionale del Lavoro.

Quei documenti e quegli articoli, pubblicati in epoche diverse ed a misura che se ne presentava l'occasione, non sono sufficienti a dare la visione sintetica dell'Istituzione creata dai trattati di pace coi quali si chiuse il periodo della guerra mondiale, nè a spiegarne i modi di funzionamento.

Ci è parso quindi opportuno rielaborare il materiale raccolto in proposito e trarne fuori una monografia quanto è più possibile breve, completa e organica. Tanto più opportuno ci è parso il fare ciò in quanto oggi siamo in grado di dare la versione italiana autorizzata dello Statuto e del Regolamento dell'Organizzazione, che sono di per sè stessi la migliore illustrazione degli scopi per cui l'Organizzazione è sorta e del suo modo di funzionare.

Gli atti della Conferenza della pace e quelli della Commissione incaricata di studiare il progetto di costituzione di un organo permanente per promuovere e favorire gli accordi internazionali sulle questioni del lavoro e della legislazione sociale, che si trovano consegnati nelle pubblicazioni ufficiali dei Governi, non hanno più alcuna importanza per la gran massa del pubblico, al quale interessa sapere che cosa sia e quali vantaggi si possono trarre da questo nuovo organismo.

Rimanga dunque inteso che qui l'argomento verrà trattato con intenti pratici. A noi preme che gli operai, gl'industriali,

gli organizzatori, i legislatori e quanti, insomma, si interessano dei problemi della legislazione, trovino pronto un libriccino da potersi consultare ogni qualvolta devono parlare o scrivere della Organizzazione Internazionale del Lavoro, o devono agire in essa.

Ecco giustificato il ritorno ad un argomento non completamente nuovo per i nostri lettori, ma sul quale resta nondimeno ancora molto da dire.

L'AUTORE.

PARTE PRIMA

ORIGINE E SCOPI

Uno sguardo al passato.

Prima di studiare la creazione della Conferenza per la conclusione della pace, non sarà inutile ricordare quali erano gli organi che nel periodo prebellico si adoperavano per assolvere alla meglio i compiti che ora sono affidati all'Organizzazione Internazionale del Lavoro.

Esisteva allora una Associazione libera per la « protezione legale dei lavoratori », con sede a Basilea. Libera, cioè non ufficiale, non creata dai Governi. Un'associazione incolore, sorta per iniziativa di filantropi e di cultori delle discipline sociali, che a poco a poco aveva ottenuto l'adesione di parecchi istituti ed associazioni nazionali, e il cui scopo era appunto quello di sviluppare la legislazione protettiva delle classi operaie su basi internazionali.

Devonsi a questa Associazione le prime convenzioni stipulate fra Stati diversi su particolari questioni industriali, quali, ad esempio, la convenzione concernente la limitazione del lavoro notturno delle donne e dei fanciulli, e quella relativa al divieto del fosforo bianco nelle industrie.

Con tali convenzioni gli Stati si obbligavano a legiferare o a modificare le leggi esistenti, conformemente ai programmi

concordati. L'Associazione preparava il terreno alla stipulazione degli accordi.

Nella stessa direzione si muovevano altre due Associazioni, pur esse di carattere internazionale, cioè l'Associazione internazionale per la lotta contro la disoccupazione, con sede a Bruxelles, e l'Associazione internazionale per le assicurazioni sociali, con sede a Gand. Per vie diverse, ciascuna nel campo proprio, queste tre Associazioni, sorte in epoche diverse, miravano sostanzialmente ad uno scopo unico: quello di stimolare le classi, i Governi e le pubbliche Amministrazioni ad apprestare le provvidenze necessarie, assicurative e difensive, per alleviare i mali di cui soffrono le classi lavoratrici.

La concomitanza dei fini aveva fatto sorgere in molti l'idea di fondere le tre Associazioni in una sola, ciò che sarebbe stato sommamente utile, senza dubbio, perchè dalla fusione, oltre alla maggior forza, ne sarebbe venuto quell'affiatamento atto ad impedire l'incrociarsi delle iniziative che spesso è cagione di mutua paralisi. Ma per il sopraggiungere della guerra il progetto di fusione non potè essere portato a compimento.

I compiti di queste diverse Associazioni dovrebbero ora essere assorbiti in quelli assegnati alla nuova istituzione creata dal Trattato di Versailles, la quale è anche dotata di mezzi assai più cospicui di quelli di cui non disponessero le Associazioni in parola. E, infatti, dopo la guerra esse non hanno più dato alcun segno di attività. Ma non è detto ancora che esse debbano sparire completamente. Vi è anzi chi crede sia necessario che la libera iniziativa continui ad esplicarsi accanto all'istituzione ufficiale; e non è da escludersi che ciò possa avvenire. In tal caso lo spirito di emulazione non potrebbe che giovare ai fini della legislazione sociale.

Rimane, comunque, accertato che il solco della regolamentazione internazionale del lavoro fu aperto dalle libere associazioni. I Governi potranno approfondirlo, ma non potevano non seguirlo. I Governi sono sempre in ritardo sulle iniziative private.

Questi precedenti andavano richiamati non solo per dovere di informatori imparziali, ma per stabilire che l'azione per

la conquista di un minimo di garanzie a favore del proletariato mondiale non comincia esattamente dal Trattato di pace.

La Commissione di legislazione internazionale del lavoro.

Durante la guerra i Governi dei paesi belligeranti erano stati larghi di promesse verso la classe lavoratrice. La pace non poteva concludersi senza il riconoscimento dei diritti del lavoro. Fu così che il 25 gennaio del 1919 il Consiglio Supremo degli Alleati istituiva una Commissione del lavoro col seguente mandato:

« Sia nominata una Commissione, composta di due rappresentanti per ognuna delle cinque grandi potenze rappresentate alla Conferenza della pace, per eseguire un'inchiesta sulle condizioni dell'impiego dei lavoratori, considerato dal punto di vista internazionale, ed esaminare i mezzi internazionali necessari per assicurare un'azione comune, in quanto si riferisce alle condizioni medesime; e per proporre la forma di una istituzione in cooperazione con la Società delle Nazioni e sotto la sua direzione ».

Gli Stati interessati procedettero alla nomina dei loro rappresentanti e la Commissione risultò così composta:

Stati-Uniti d'America:

Samuele Gompers, presidente dell'*American Federation of Labor*; E. N. Hurley, presidente della Commissione dei trasporti marittimi (supplenti: H. N. Robinson e J. T. Shotwel, professore alla Columbia University).

Impero Britannico:

Mr. G. N. Barnes, membro del Gabinetto di guerra (supplente: M. B. Butler C. B.); Sir Malcolm Delevingne, K. C. B. sottosegretario di Stato aggiunto all'*Home Office*.

Francia:

Colliard, ministro del lavoro e della previdenza sociale

(supplente: Arthur Fontaine, consigliere di Stato, direttore del lavoro);

Loucheur, ministro della ricostruzione industriale (supplente: Léon Jouhaux, segretario generale della Confederazione generale del lavoro).

Italia:

Barone Mayor des Planches, senatore del Regno, ambasciatore onorario, commissario generale dell'emigrazione;

Cabrini Angelo, deputato, vice-presidente del Comitato permanente del lavoro.

Giappone:

Otchiaj, inviato straordinario e ministro plenipotenziario di S. M. l'Imperatore del Giappone all'Aja;

Oka, ex-direttore degli Affari commerciali e industriali al Ministero di Agricoltura e Commercio.

Belgio:

Vandervelde, ministro della giustizia, ministro di Stato (supplente: Lafontaine, senatore);

Mahaim, professore all'Università di Liegi, segretario della sezione belga della Associazione internazionale per la protezione dei lavoratori.

Cuba:

De Bustamante, professore all'Università dell'Avana (supplenti: Raffaello Merinez-Ortiz, ministro plenipotenziario, e G. de Blank, ministro plenipotenziario).

Polonia:

Conte Jean Zoltowski, membro del Comitato nazionale polacco, sostituito ulteriormente da Stanislao Patek, consigliere alla Corte di Cassazione della Polonia (supplente: François Sokal, direttore generale del lavoro).

Repubblica Czeco-Slovacca:

Benes, ministro degli Affari Esteri (supplente: Rodolphe Broz).

L'Ufficio della Commissione è stato costituito nel modo seguente:

Samuel Gompers, presidente;

G. N. Barnes e Colliard, vice-presidenti;

Arthur Fontaine, segretario generale;

H. B. Butler, segretario generale aggiunto;

Di Palma-Castiglione (*Italia*); Barone Cappelle, sostituito dal conte Grunne (*Belgio*); Oyster, (*Stati-Uniti d'America*); Yoshisaka (*Giappone*), segretari.

I lavori della Commissione.

La Commissione iniziò i proprii lavori il 1° febbraio 1919; tenne trentacinque sedute e presentò le proprie conclusioni divise in due parti.

La prima constava di un progetto di convenzione per l'istituzione di un organismo permanente della legislazione internazionale del lavoro. La seconda parte delle conclusioni venne presentata sotto forma di clausole enuncianti dichiarazioni di principio su di un certo numero di questioni di capitale importanza per il mondo del lavoro.

Tali dichiarazioni dovevano, nell'intento della Commissione, trovar posto nel Trattato di pace, perchè, essa diceva, il Trattato stesso « non soltanto deve chiudere il periodo che si è concluso con la guerra mondiale, ma deve segnare l'inizio di un'èra sociale migliore e l'aurora di una civiltà nuova ». (1).

---

(1) Va ricordato in proposito che nel corso della guerra le organizzazioni di mestiere operaie intrapresero un'agitazione per le così dette « clausole operaie » del Trattato di pace. Gli operai, cioè, erano venuti nella determinazione di presentare al momento della stipulazione della pace un *cahier* di rivendicazioni di immediata attuazione in tutti i paesi del mondo. Era però difficile prendere gli opportuni accordi in merito. I lavoratori dei due blocchi di potenze belligeranti non riuscivano ad avvicinarsi, sia per le difficoltà materiali e il disagio morale creati dallo stato di guerra e sia per il rifiuto dei Governi a concedere i passaporti allorchè un convegno era indetto con carattere internazionale.

Nel luglio del 1916 ebbe luogo a Leeds (Inghilterra) un primo

Le clausole operaie.

I punti programmatici da inserirsi nel Trattato di pace vennero così schematizzati dalla Commissione:

Le Alte Parti Contraenti dichiarano di accettare i principî qui appresso indicati e si impegnano a promuovere l'attuazione conformemente alle indicazioni che saranno date dalla Conferenza internazionale del lavoro per quanto riguarda la loro applicazione.

1° — Nè in diritto, nè in fatto, il lavoro di un essere umano deve essere assimilato ad una merce o ad un articolo di commercio.

2.° — Il diritto di associazione e di coalizione per ogni fine non contrario alle leggi è garantito ai padroni ed ai lavoratori.

3°. — Nessun fanciullo sarà ammesso al lavoro nell'industria o nel commercio prima dell'età di 14 anni per salvaguardare lo sviluppo delle sue forze e della sua istruzione.

---

convegno a tale scopo, al quale parteciparono soltanto, naturalmente, i rappresentanti dei paesi alleati e neutrali. In quel convegno furono fissati alcuni punti programmatici in ordine alle famose clausole.

L'anno seguente per merito delle organizzazioni svizzere fu potuta organizzare una Conferenza plenaria a Berna, che si tenne ai primi di ottobre. Alla Conferenza erano invitate tutte le organizzazioni già aderenti all'Internazionale sindacale di Berlino, senza distinzione fra paesi amici e nemici, fra belligeranti e neutri. La Conferenza ebbe luogo, infatti, ma fu plenaria soltanto per modo di dire. Gl'inglesi e gli americani si astennero di proposito dall'intervenirvi, ma gl'italiani e i francesi che tentarono di recarvisi ne furono impediti dai rispettivi Governi.

Ad ogni modo dal convegno di Berna uscì il programma definitivo sulla questione delle clausole operaie. Taluni dei punti fondamentali fissati dalla Commissione sono identici a quelli stabiliti nella « Carta del Lavoro » approvata dai Sindacati operai, però la differenza fra le richieste della classe lavoratrice e i principî inseriti nel Trattato di pace è tuttavia sensibile, specie per ciò che ha tratto colle questioni di più spiccato carattere sindacale e politico.

Fra i 14 ed i 18 anni, i fanciulli e le fanciulle potranno essere impiegati soltanto in un lavoro compatibile con il loro sviluppo fisico ed a condizione che continui ad essere assicurata la loro istruzione professionale o generale.

4°. — Ogni lavoratore ha diritto ad un salario che gli assicuri un livello di vita conveniente in relazione alla civiltà del suo tempo e del suo paese.

5.° — Salario uguale, senza distinzione di sesso, per un lavoro uguale in quantità ed in qualità.

6°. — Per tutti i lavoratori riposo settimanale che comprenda la domenica; in caso di impossibilità, riposo equivalente.

7.° — Limitazione delle 48 ore per settimana; eccezion fatta per i paesi in cui le condizioni climatiche, lo sviluppo rudimentale dell'organizzazione industriale o altre circostanze speciali, determinino una differenza notevole nel rendimento del lavoro.

Per tali paesi, la Conferenza internazionale del lavoro indicherà le misure da applicare, le quali dovranno essere approssimativamente equivalenti a quelle sopra menzionate.

8°. — I lavoratori stranieri, legalmente ammessi in un paese, e le loro famiglie, avranno diritto, per tutto quanto riguarda la loro condizione di lavoratori e le assicurazioni sociali, allo stesso trattamento dei nazionali dei paesi in cui essi risiedono.

9°. — Tutti gli Stati dovranno organizzare un servizio d'ispezione del lavoro per assicurare l'applicazione delle leggi e dei regolamenti relativi alla protezione dei lavoratori: le donne dovranno far parte di tale servizio.

Preambolo al progetto di costituzione dell'Organismo permanente

Le ragioni che indussero la Commissione del lavoro a formulare il suo progetto di costituzione di una Organizzazione Internazionale Permanente del Lavoro per il raggiungimento dei fini specificati nella dichiarazione di principî surriferita (specie di carta del lavoro) furono riassunti nel Preambolo che segue:

« Atteso che la Società delle Nazioni ha il fine di stabilire la pace universale, e che una pace siffatta può essere fondata soltanto sulla giustizia sociale; atteso che vi sono condizioni di lavoro che implicano per un gran numero di persone ingiustizia, miserie e privazioni, in modo da generare tale malcontento da porre in pericolo la pace e l'armonia del mondo; e atteso che urge prendere provvedimenti per migliorare simili condizioni: come per esempio, la sistemazione delle ore di lavoro, la fissazione della durata massima della giornata e della settimana di lavoro, il reclutamento della mano d'opera, la lotta contro la disoccupazione, la garanzia di un salario sufficiente ad assicurare convenienti condizioni di vita, la protezione del lavoratore contro le malattie generali o professionali e contro gli infortuni, la protezione dei fanciulli, degli adolescenti e delle donne, le pensioni di vecchiaia e di invalidità, la difesa degli interessi dei lavoratori occupati all'estero, il riconoscimento del principio della libertà di associazione sindacale, l'organizzazione dell'insegnamento professionale e tecnico, e altri provvedimenti analoghi; atteso che la mancata adozione, da parte di uno Stato qualsiasi, di un regime di lavoro veramente umano ostacola gli sforzi degli altri Stati che desiderano migliorare la sorte dei lavoratori nei loro paesi;

i Membri della Società delle Nazioni, mossi da sentimenti di giustizia e di umanità, nonchè dal desiderio di assicurare una pace mondiale durevole, hanno convenuto, ecc. ».

L'Organismo permanente.

Le conclusioni della Commissione furono quasi integralmente riportate nel Trattato di pace, e ne costituiscono la parte XIII (art. da 387 a 426), dando vita all'Organismo permanente, come uno dei molti che dovrebbero costituire l'insieme delle istituzioni dipendenti dalla Società delle Nazioni.

L'Organizzazione Internazionale del Lavoro si propone, come abbiamo detto, di raggiungere, nel suo particolare campo, quei fini di coesione e di collaborazione fra i vari paesi, cui

tende, genericamente, la Società delle Nazioni. Devono far parte dell'Organizzazione tutti gli Stati membri della Società delle Nazioni.

L'Organizzazione comprende due organismi: la Conferenza e l'Ufficio Internazionale del Lavoro. (1).

Alla Conferenza partecipano tutti gli Stati facenti parte della Società delle Nazioni, con quattro delegati per ognuno. Di questi, due sono designati direttamente dal Governo, e gli altri sono nominati dal Governo stesso d'accordo, per l'uno con l'organizzazione padronale, e per l'altro con l'organizzazione operaia più rappresentativa di ciascun paese.

Ogni delegato può essere accompagnato da consiglieri tecnici, in numero non superiore a due per ogni questione posta all'ordine del giorno. La Conferenza Internazionale del Lavoro deve riunirsi almeno una volta all'anno.

L'Ufficio Internazionale del Lavoro ha per compito di occuparsi della preparazione delle Conferenze internazionali, dell'applicazione delle deliberazioni prese da esse, ed in genere di tutte le leggi di carattere sociale in vigore nei vari Stati partecipanti, della raccolta e della diramazione di tutte le informazioni relative al lavoro, ed aventi interesse internazionale.

L'Ufficio è retto da un Consiglio di amministrazione, composto di ventiquattro membri, dei quali dodici rappresentanti i Governi (otto nominati dagli Stati aventi maggiore importanza industriale e quattro dagli altri), sei rappresentanti degli industriali e sei rappresentanti degli operai.

Lo Statuto ed il Regolamento che qui facciamo seguire furono stralciati dal complesso delle disposizioni del Trattato di pace. Di cambiato non c'è che la numerazione. Invece del numero progressivo assegnato dal Trattato alle disposizioni concernenti il lavoro, si è segnato col numero 1 il primo articolo, e così via, come vuole la logica, trattandosi di una istituzione che viene considerata separatamente e che ha una sua configurazione particolare.

---

(1) Ai due organi principali — deliberativo ed esecutivo — vanno aggiunti gli organi minori quali l'Amministrativo, le Commissioni d'inchiesta e la Corte di giustizia.

STATUTO

CAPITOLO I.

Organizzazione.

Art. 1.

E' istituita un'Organizzazione permanente per promuovere l'attuazione del programma esposto nel preambolo.

I Membri fondatori della Società delle Nazioni saranno Membri fondatori della predetta Organizzazione e la qualità di Membro della Società delle Nazioni implicherà, da ora in poi, quella di Membro della organizzazione permanente.

Art. 2.

L'Organizzazione permanente comprenderà:

1° — Una « Conferenza Generale » di rappresentanti dei Membri della organizzazione;

2° — Un « Ufficio internazionale del Lavoro », sotto la direzione del Consiglio d'amministrazione indicato all'art. 7.

Art. 3.

La Conferenza generale si riunirà ogni volta che sia necessario e almeno una volta l'anno. Sarà composta di quattro rappresentanti per ciascuno dei Membri della Organizzazione: due saranno delegati del Governo e gli altri due rappresenteranno, rispettivamente, i padroni e i lavoratori che appartengono a ciascuno dei Membri.

Ogni delegato potrà essere accompagnato da consiglieri tecnici, in numero non maggiore di due per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno della sessione. Quando devono essere esaminate questioni che interessano specialmente le donne, almeno uno dei consiglieri tecnici dovrà essere una donna.

I Membri si impegnano a designare i delegati e i consiglieri tecnici non governativi d'accordo con le organizzazioni professionali più rappresentative, se ve ne sono, sia dei padroni, sia dei lavoratori del rispettivo paese.

I consiglieri potranno prendere la parola soltanto a richiesta del delegato al quale sono aggiunti e con la speciale autorizzazione del presidente della Conferenza; non potranno prendere parte alle votazioni.

Un delegato, rivolgendosi per iscritto al presidente, può designare come suo supplente uno dei suoi consiglieri tecnici e questi potrà prendere parte, in tale qualità, alle discussioni ed alle votazioni.

I nomi dei delegati e dei loro consiglieri tecnici saranno comunicati all'Ufficio Internazionale del Lavoro a cura del Governo di ciascuno dei Membri dell'Organizzazione permanente.

Le credenziali dei delegati e dei loro consiglieri saranno soggette a verifica da parte della Conferenza, che potrà, a maggioranza di due terzi dei voti espressi dai delegati presenti, rifiutare di ammettere quei delegati o consiglieri tecnici che riterrà non designati conformemente al presente articolo.

Art. 4.

Ogni delegato avrà diritto di votare individualmente su tutte le questioni sottoposte alle deliberazioni della Conferenza.

Qualora uno dei Membri non avesse designato uno dei delegati non governativi a cui ha diritto, l'altro delegato non governativo avrà facoltà di prender parte alle discussioni della Conferenza, ma non di votare.

Qualora la Conferenza, in virtù dei poteri ad essa attribuiti dall'articolo 3, rifiutasse di ammettere un delegato di uno dei Membri, si applicheranno le disposizioni del presente articolo come se quel delegato non fosse stato designato.

Art. 5.

Le sessioni della Conferenza saranno tenute presso la Sede della Società delle Nazioni o in qualsiasi altro luogo stabilito dalla Conferenza in una precedente sessione, a maggioranza di due terzi dei voti espressi dai delegati presenti.

Art. 6.

L'Ufficio Internazionale del Lavoro sarà stabilito presso la Sede della Società delle Nazioni e farà parte del complesso delle istituzioni della Società.

Art. 7.

L'Ufficio Internazionale del Lavoro sarà sotto la direzione di un Consiglio di Amministrazione composto di 24 persone designate secondo le disposizioni seguenti:

Il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro sarà composto di:

12 persone rappresentanti i Governi; 6 persone elette dai delegati alla Conferenza che rappresentano i padroni; 6 persone elette dai delegati alla Conferenza che rappresentano i lavoratori.

Delle 12 persone rappresentanti i Governi, 8 saranno nominate dai Membri che hanno maggiore importanza industriale e 4 dai Membri designati a questo fine dai delegati governativi alla Conferenza, esclusi i delegati degli 8 Membri predetti.

Le eventuali contestazioni circa la determinazione dei Membri che hanno maggior importanza industriale saranno risolute dal Consiglio della Società delle Nazioni.

Il mandato dei Membri del Consiglio di amministrazione durerà tre anni. Il Consiglio, salvo l'approvazione della Conferenza, avrà facoltà di provvedere ai seggi vacanti e di risolvere le altre questioni della stessa specie.

Il Consiglio di amministrazione eleggerà periodicamente un presidente fra i propri Membri e stabilirà il proprio Regolamento e la data delle proprie riunioni. Ogni volta che almeno dieci Membri del Consiglio presentino apposita domanda scritta, dovrà essere tenuta una sessione speciale.

Art. 8.

A capo dell'Ufficio Internazionale del Lavoro sarà posto un direttore, designato dal Consiglio di amministrazione, dal quale riceverà le istruzioni e di fronte al quale sarà responsabile del buon andamento dell'Ufficio e della esecuzione di tutti gli altri compiti che potranno essergli affidati.

Il direttore o il suo supplente assisteranno a tutte le sedute del Consiglio.

Art. 9.

Il personale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro sarà nominato dal direttore, che dovrà, per quanto lo consente il miglior rendimento del lavoro d'ufficio, scegliere persone di cittadinanza diversa. Un certo numero di esse dovrà essere composto di donne.

Art. 10.

I compiti dell'Ufficio Internazionale del Lavoro comprenderanno la raccolta e la distribuzione di ogni informazione relativa alla disciplina internazionale delle condizioni dei lavoratori e del regime del lavoro ed in specie lo studio delle questioni da sottoporre alla Conferenza per la conclusione di convenzioni internazionali e l'esecuzione di inchieste speciali disposte dalla Conferenza.

Adempirà, secondo le disposizioni di questa parte del presente Trattato gli obblighi che gli incombono in relazione a qualsiasi divergenza internazionale.

Redigerà in francese, in inglese e in qualsiasi altra lingua che il Consiglio di amministrazione riterrà opportuna, un bollettino dedicato allo studio delle questioni d'interesse internazionale relative all'industria e al lavoro.

Avrà, in generale, oltre le funzioni indicate dal presente articolo, quelle altre facoltà e quegli altri obblighi che la Conferenza stimerà opportuno di assegnargli.

Art. 11.

I dicasteri di ciascun Membro che si occupano di questioni operaie potranno comunicare col direttore per mezzo del rappresentante del proprio Governo nel Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro o, in mancanza di questo rappresentante, per mezzo di un altro funzionario competente, designato a questo fine dal Governo.

Art. 12.

L'Ufficio Internazionale del Lavoro potrà chiedere l'assistenza del Segretario generale della Società delle Nazioni in ogni questione in cui tale assistenza potrà essere prestata.

Art. 13.

Ciascuno dei Membri sosterrà le spese di viaggio e di soggiorno dei propri delegati e consiglieri tecnici e dei propri rappresentanti che partecipano, secondo i casi, alle sessioni della Conferenza o del Consiglio d'amministrazione.

Le somme occorrenti per tutte le altre spese dell'Ufficio Internazionale del Lavoro, delle sessioni della Conferenza e del Consiglio d'amministrazione, saranno versate al direttore dal segretario generale della Società delle Nazioni sul bilancio generale della Società.

Il direttore sarà responsabile, di fronte al segretario generale della Società delle Nazioni, dell'impiego di tutti i fondi a lui versati in conformità delle disposizioni del presente articolo.

Capitolo II.

Funzionamento.

Art. 14.

Il Consiglio d'amministrazione stabilirà l'ordine del giorno delle sessioni della Conferenza dopo aver esaminate tutte le proposte fatte a questo fine dal Governo di uno dei Membri o da qualsiasi organizzazione indicata all'art. 3.

Art. 15.

Il direttore eserciterà le funzioni di segretario della Conferenza e dovrà far pervenire l'ordine del giorno di ogni sessione, quattro mesi prima dell'apertura a ciascuno dei Membri e, per mezzo di essi, ai delegati non governativi, quando siano stati designati.

Art. 16.

Qualunque Governo dei Membri avrà il diritto di opporsi all'inscrizione all'ordine del giorno di uno o più degli argomenti proposti. I motivi di tale oppôsizione dovranno essere esposti in una memoria esplicativa indirizzata al direttore, il quale dovrà darne comunicazione ai Membri della Organizzazione permanente.

Gli argomenti ai quali sarà stata fatta opposizione rimarranno tuttavia iscritti all'ordine del giorno se la Conferenza decide in tal senso a maggioranza di due terzi dei voti espressi dai delegati presenti.

Se la Conferenza decide, salvo quanto è prescritto nel comma precedente, a maggioranza dei due terzi dei voti espressi dai delegati presenti, che una questione debba essere esaminata, la detta questione sarà inclusa nell'ordine del giorno della sessione seguente.

Art. 17.

La Conferenza determinerà la propria procedura; eleggerà il presidente e potrà nominare Commissioni incaricate di studiare e riferire su qualsiasi oggetto.

La semplice maggioranza dei voti espressi dai delegati presenti deciderà in tutti i casi in cui non sia disposto altrimenti in modo esplicito da questa parte del presente Trattato.

Nessuna votazione è valida se il numero dei voti espressi è inferiore alla metà del numero dei delegati presenti alla sessione.

Art. 18.

La Conferenza potrà aggiungere alle Commissioni da essa istituite consiglieri tecnici che avranno voto consultivo, ma non deliberativo.

Art. 19.

Se la Conferenza approva proposte relative a un argomento iscritto all'ordine del giorno, essa dovrà stabilire se tali proposte debbano assumere la forma: *a*) di una *raccomandazione* da sottoporre allo esame dei Membri, perchè sia attuata sotto forma di legge nazionale o altrimenti; *b*) di un *progetto* di convenzione internazionale da ratificarsi dai Membri.

In entrambi i casi, affinchè una raccomandazione o un progetto di convenzione siano approvati dalla Conferenza nella votazione finale, è necessaria la maggioranza di due terzi dei voti espressi dai delegati presenti.

Nel formulare qualsiasi raccomandazione o progetto di convenzione di applicazione generale, la Conferenza dovrà tener

conto delle speciali condizioni determinate in alcuni paesi dal clima, dall'incompleto sviluppo dell'organizzazione industriale e da altre circostanze particolari e suggerire tutte quelle modificazioni che potranno essere ritenute necessarie per rispondere alle condizioni proprie di tali paesi.

Una copia della raccomandazione o del progetto di convenzione sarà firmata dal presidente della Conferenza e dal direttore e sarà depositata presso il segretario generale della Società delle Nazioni. Questi rimetterà copia conforme della raccomandazione o del progetto a ciascuno dei Membri.

Ciascuno dei Membri s'impegna a sottoporre, entro un anno dalla chiusura della sessione della Conferenza — e qualora per circostanze eccezionali fosse impossibile di provvedere entro un anno, appena sarà possibile, ma non oltre 18 mesi dalla chiusura della sessione della Conferenza — la raccomandazione o il progetto di convenzione all'autorità o alle autorità competenti in materia, perchè sia convertita in legge o perchè siano adottati provvedimenti d'altro genere.

Se si tratta di una raccomandazione i Membri informeranno il segretario generale delle disposizioni prese.

Se si tratta di un progetto di convenzione il Membro che avrà ottenuto il consenso dell'autorità o delle autorità competenti, comunicherà la propria ratifica formale della convenzione al segretario generale e prenderà i provvedimenti necessari per dare effetto alle disposizioni di essa.

Se una raccomandazione non è seguita da un atto legislativo o da altri provvedimenti idonei ad attuarla, o se un progetto di convenzione non ottiene l'assenso dell'autorità o delle autorità competenti, il Membro non sarà sottoposto ad altri obblighi.

Quando si tratta di uno Stato federale in cui la facoltà di aderire a una convenzione su argomenti relativi al lavoro sia soggetta a qualche limitazione, il Governo dello Stato avrà il diritto di considerare un progetto di convenzione al quale tali limitazioni siano applicabili come una semplice raccomandazione, e in tal caso saranno applicate quelle disposizioni del presente articolo che riguardano le raccomandazioni.

Questo articolo sarà interpretato in conformità del principio seguente:

In nessun caso potrà essere chiesto ad alcuno dei Membri, in dipendenza della adozione, da parte della Conferenza, di una raccomandazione o di un progetto di convenzione, di ridurre la protezione accordata dalla sua legislazione vigente ai lavoratori di cui si tratta.

Art. 20.

Ogni convenzione così ratificata sarà registrata dal segretario generale della Società delle Nazioni, ma impegnerà soltanto gli Stati che l'hanno ratificata.

Art. 21.

Ogni progetto che nello scrutinio finale sul suo complesso non raccoglierà la maggioranza dei due terzi dei voti espressi dai delegati presenti, potrà formare oggetto di una convenzione speciale fra quei Membri dell'organizzazione permanente che lo desiderino.

Ogni convenzione speciale di questa specie dovrà essere comunicata dai Governi degli Stati interessati al segretario generale della Società delle Nazioni, che la farà registrare.

Art. 22.

Ciascuno dei Membri si impegna a presentare all'Ufficio Internazionale del Lavoro un rapporto annuale sui provvedimenti da esso presi allo scopo di porre in esecuzione le convenzioni alle quali ha aderito. Questi rapporti saranno redatti nella forma indicata dal Consiglio di Amministrazione e dovranno contenere i chiarimenti chiesti da quest'ultimo. Il direttore ne preparerà un riassunto prima della successiva sessione.

Art. 23.

Ogni reclamo diretto dall'Ufficio Internazionale del Lavoro da un'organizzazione professionale, operaia o padronale, contro uno dei Membri, perchè non abbia assicurato in modo soddisfacente l'esecuzione di una convenzione a cui ha aderito, potrà essere trasmesso dal Consiglio d'amministrazione allo Stato posto in causa, il quale potrà essere invitato a fare le dichiarazioni che riterrà opportune al riguardo.

Art. 24.

Se, entro un conveniente termine, lo Stato posto in causa non presenta alcuna dichiarazione, o se la dichiarazione non sembra soddisfacente al Consiglio d'amministrazione, quest'ultimo avrà il diritto di rendere pubblico il reclamo ricevuto e, se è stata fatta, la risposta inviata.

Art. 25.

Ciascun Membro potrà presentare un reclamo all'Ufficio Internazionale del Lavoro contro un altro Membro che, a parer suo, non assicuri in modo soddisfacente l'esecuzione di una convenzione da entrambi ratificata a norma degli articoli precedenti.

Il Consiglio d'amministrazione, se lo stima opportuno, prima di riferire la questione a una Commissione di inchiesta secondo la procedura seguente, potrà mettersi d'accordo con il Governo interessato, nel modo indicato all'art. 23.

Se il Consiglio di amministrazione non ritiene necessario comunicare il reclamo al Governo posto in causa o se, dopo la comunicazione, non è pervenuta una risposta soddisfacente entro un termine adeguato, il Consiglio potrà chiedere la nomina di una Commissione d'inchiesta, per esaminare la questione e riferire al riguardo.

La stessa procedura potrà essere iniziata dal Consiglio, sia d'ufficio, sia in seguito al reclamo di uno dei delegati alla Conferenza.

Quando una vertenza sorta in applicazione dell'art. 24 e del presente articolo sarà portata davanti al Consiglio, il Governo chiamato in causa, se non ha già un rappresentante in seno al Consiglio, avrà il diritto di designare un delegato per prendere parte alle sue deliberazioni relative alla detta vertenza. La data in cui le discussioni devono aver luogo sarà notificata in tempo utile al Governo messo in causa.

Art. 26.

La Commissione d'inchiesta sarà costituita nel modo seguente:

Ciascuno dei Membri si impegna a designare, entro sei

mesi dall'entrata in vigore del presente Trattato, tre persone competenti in materie industriali di cui la prima rappresentante i padroni, la seconda i lavoratori e la terza indipendente dagli uni e dagli altri. I Membri della Commissione d'inchiesta saranno scelti sull'elenco comprendente le tre categorie di persone così designate.

Il Consiglio d'amministrazione avrà il diritto di verificare le credenziali di dette persone e di rifiutare, a maggioranza di due terzi dei voti espressi dai rappresentanti presenti, l'accettazione della nomina di quelle che non soddisfacessero alle condizioni del presente articolo.

A richiesta del Consiglio d'amministrazione, il segretario generale della Società delle Nazioni designerà tre persone scelte rispettivamente in ognuna delle tre categorie dell'elenco, per costituire la Commissione d'inchiesta e designerà una di esse come presidente della Commissione. Nessuna delle tre persone così designate potrà appartenere a uno degli Stati direttamente interessati nel reclamo.

Art. 27.

Quando un reclamo fosse rinviato, in virtù dell'art. 25, davanti a una Commissione d'inchiesta, ciascuno dei Membri, sia o non sia direttamente interessato nel medesimo, s'impegnerà a mettere a disposizione della Commissione tutte le informazioni in suo possesso circa l'oggetto del reclamo.

Art. 28.

La Commissione d'inchiesta, dopo un esame completo del reclamo, redigerà un rapporto contenente le sue constatazioni su tutte le circostanze di fatto che permettono di precisare la portata della contestazione e le proposte che crederà di dover formulare circa i provvedimenti da prendere per dare soddisfazione al Governo reclamante e circa i termini in cui questi provvedimenti dovranno essere presi.

Il rapporto indicherà altresì, occorrendo, le sanzioni di ordine economico che la Commissione giudicherà opportune contro il Governo posto in causa e di cui le sembrasse giustificata l'applicazione da parte degli altri Governi.

Art. 29.

Il segretario generale della Società delle Nazioni comunicherà il rapporto della Commissione d'inchiesta a ciascuno dei Governi interessati nella controversia e ne assicurerà la pubblicazione.

Ciascuno dei Governi interessati dovrà comunicare al segretario della Società delle Nazioni, nel termine di un mese, se accetta o no le proposte contenute nel rapporto della Commissione e, in caso negativo, se desidera sottoporre la controversia alla Corte permanente di giustizia internazionale della Società delle Nazioni.

Art. 30.

Qualora uno dei Membri non prendesse i provvedimenti indicati nell'art. 19 relativamente a una proposta o a un progetto di convenzione, qualunque altro Membro avrà il diritto di deferire la vertenza alla Corte permanente di giustizia internazionale.

Art. 31.

Le decisioni della Corte permanente di giustizia internazionale, relativamente a un reclamo o a una vertenza sottopostale in conformità degli art. 29 e 30, non sarà soggetta ad appello.

Art. 32.

Le conclusioni o le proposte eventuali della Commissione d'inchiesta potranno essere confermate, modificate o annullate dalla Corte permanente di giustizia internazionale, che dovrà indicare, occorrendo, le sanzioni di ordine economico che riterrà opportune, contro un Governo inadempiente e di cui stimasse giustificata l'applicazione da parte degli altri Governi.

Art. 33.

Se uno dei Membri non si conforma, nel termine prescritto, alle proposte eventualmente contenute, sia nel rapporto della Commissione d'inchiesta, sia nella decisione della Corte permanente di giustizia internazionale, qualunque altro Membro potrà applicare al medesimo le sanzioni di ordine economico

che il rapporto della Commissione o la decisione della Corte avranno dichiarato applicabili in tal caso.

Art. 34.

Il Governo inadempiente può in qualunque tempo informare il Consiglio di amministrazione di aver preso i provvedimenti necessari per conformarsi, sia alle proposte della Commissione d'inchiesta, sia a quelle contenute nella decisione della Corte permanente di giustizia internazionale e può chiedere al Consiglio di far costituire, a cura del segretario generale della Società delle Nazioni, una Commissione d'inchiesta per verificare le sue asserzioni. In questo caso saranno applicate le disposizioni degli art. 26, 27, 28, 29, 31 e 32, e se il rapporto della Commissione d'inchiesta o la decisione della Corte permanente di giustizia internazionale fossero favorevoli al Governo inadempiente, gli altri Governi dovranno subito revocare i provvedimenti di ordine economico presi contro di esso.

Capitolo III.

Disposizioni generali.

Art. 35.

I Membri si impegnano ad applicare le convenzioni a cui avranno aderito, in conformità delle disposizioni del presente Trattato, a quelle loro colonie e a quei loro protettorati o possedimenti che non abbiano un Governo pienamente autonomo, con le seguenti riserve:

1° Che la convenzione non sia resa inapplicabile dalle condizioni locali;

2° Che sia possibile introdurvi le modificazioni necessarie per adattarla alle condizioni locali.

Ciascuno dei Membri dovrà notificare all'Ufficio Internazionale del Lavoro la decisione che si propone di prendere riguardo a ciascuna delle sue colonie, protettorati e possedimenti che non abbiano un Governo pienamente autonomo.

Art. 36.

Gli emendamenti a questa parte del presente Trattato, approvati dalla Conferenza a maggioranza dei due terzi dei voti emessi dai delegati presenti, diverranno esecutivi quando saranno ratificati dagli Stati i cui rappresentanti formano il Consiglio esecutivo della Società delle Nazioni e dai tre quarti dei Membri della Società.

Art. 37.

Tutte le questioni e le controversie relative all'interpretazione di questa parte del presente Trattato e delle convenzioni successive, conchiuse dai Membri in dipendenza della medesima, saranno sottoposte all'esame della Corte permanente di giustizia internazionale.

Capitolo IV.

Disposizioni transitorie.

Art. 38.

La prima sessione della Conferenza si terrà nel mese di ottobre del 1919. Il luogo e l'ordine del giorno della sessione sono indicati nell'allegato.

Alla convocazione e all'ordinamento di questa prima sessione provvederà il Governo designato a tal uopo nell'allegato medesimo. Il Governo sarà coadiuvato, per quanto riguarda la preparazione dei documenti da sottoporre alla Conferenza, da un Comitato Internazionale, i cui componenti saranno designati nell'allegato predetto.

Le spese di questa prima sessione e delle sessioni successive, fino al momento in cui i crediti necessari avranno potuto essere inscritti nel bilancio della Società delle Nazioni, ad eccezione delle spese dei delegati e dei consiglieri tecnici, saranno ripartite fra i Membri nelle proporzioni stabilite per l'Ufficio internazionale dell'Unione postale universale.

Art. 39.

Finchè la Società delle Nazioni non sarà costituita, qualsiasi comunicazione che in virtù degli articoli precedenti do-

vesse essere indirizzata al segretario generale della Società sarà trattenuta dal direttore dell'Ufficio Internazionale del Lavoro che la trasmetterà al segretario generale.

Art. 40.

Finchè non sia costituita la Corte permanente di giustizia internazionale, le controversie che dovrebbero esserle sottoposte in virtù di questa parte del presente Trattato saranno deferite a un tribunale composto di tre persone designate dal Consiglio della Società delle Nazioni.

REGOLAMENTO

Composizione della Conferenza.

Art. 1.

La Conferenza si compone di tutti i delegati, regolarmente designati dai Membri dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro.

Ogni delegato potrà essere accompagnato da consiglieri tecnici in numero non superiore a due per ogni argomento inscritto all'ordine del giorno della sessione.

I posti nella sala della Conferenza saranno assegnati ai delegati ed ai consiglieri tecnici dal Consiglio d'amministrazione.

Ufficio di presidenza provvisorio.

Art. 2.

La Conferenza viene aperta dal presidente del Consiglio d'amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro assistito dai membri dell'Ufficio di presidenza del Consiglio stesso. Quest'ufficio provvisorio della Conferenza funziona fino all'elezione dell'ufficio di presidenza definitivo.

Verifica dei poteri.

Art. 3.

Le credenziali dei delegati e dei consiglieri tecnici verranno depositate al Segretariato dell'Ufficio Internazionale del Lavoro almeno 15 giorni prima della data di apertura della sessione della Conferenza.

Una relazione sommaria viene presentata dal presidente del Consiglio d'amministrazione. La relazione e le credenziali vengono sottoposte all'esame dei delegati il giorno che precede la data di apertura della Conferenza.

Le eventuali opposizioni circa la nomina dei delegati e dei consiglieri, dovranno essere consegnate all'ufficio di presidenza provvisorio della Conferenza durante la seduta d'apertura e dall'ufficio trasmesse ad una Commissione di verifica dei poteri eletta dalla Conferenza e composta di un delegato governativo, di un delegato padronale e di un delegato operaio.

Questa Commissione esaminerà immediatamente i casi segnalati sia nella relazione del presidente del Consiglio d'amministrazione, sia nei reclami individuali e presenterà un rapporto d'urgenza.

Il delegato od il consigliere tecnico la cui nomina è contestata, conserva gli stessi diritti degli altri delegati e consiglieri tecnici fin quando non si sia definitivamente deliberato circa la sua ammissione.

Ufficio di presidenza definitivo.

Art. 4.

L'ufficio di presidenza definitivo si compone di un presidente e di tre vicepresidenti eletti dall'insieme dei delegati alla Conferenza. I tre vicepresidenti saranno scelti rispettivamente fra i delegati dei governi, delle organizzazioni padronali e delle organizzazioni operaie.

Il presidente ed i tre vicepresidenti dovranno essere di nazionalità diversa.

I delegati di sesso femminile potranno essere eletti ad una qualsiasi delle cariche suddette, con le stesse modalità fissate per gli uomini.

Segretariato.

Art. 5.

I lavori del Segretariato della Conferenza sono eseguiti dai funzionari dell'Ufficio Internazionale del Lavoro all'uopo designati dal Consiglio d'amministrazione dell'Ufficio stesso.

Il Segretariato è posto sotto il controllo e la responsabilità del direttore dell'Ufficio Internazionale del Lavoro, il quale ricopre la carica di segretario generale della Conferenza. Egli potrà essere assistito nelle sue funzioni da uno o più vicesegretari generali designati dal Consiglio d'amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro.

Il Segretariato della Conferenza è specialmente incaricato di ricevere, stampare, distribuire e tradurre i documenti, i rapporti e le decisioni, di tradurre i discorsi pronunciati alle sedute, di tenere gli archivi della Conferenza, di pubblicare i resoconti delle sessioni ed in generale di ogni altro lavoro che la Conferenza crederà opportuno di affidargli.

Ordine dei lavori della Conferenza.

Art. 6.

La Conferenza decide, dopo udita la relazione presentata dal Consiglio d'amministrazione e secondo le norme fissate dall'art. 402 del Trattato di Versailles (16 dello Statuto), circa il mantenimento nell'ordine del giorno di un argomento contro la cui iscrizione il Governo di un Membro dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro avesse sollevato opposizione.

La Conferenza stabilisce in seguito e non più tardi della terza seduta, l'ordine nel quale dovranno essere discusse le varie questioni inscritte all'ordine del giorno; entro lo stesso termine essa regola le questioni diverse, quali la designazione del Comitato di selezione e del Comitato di redazione.

Qualunque delegato può, nelle condizioni fissate dall'articolo 13 del presente Regolamento, proporre come base della discussione l'approvazione di un progetto di convenzione o di

una raccomandazione sopra una delle questioni comprese nell'ordine del giorno della Conferenza, provenga o meno il progetto di convenzione o la raccomandazione dal Consiglio d'amministrazione.

La discussione intorno a questa proposta sarà limitata ai principî generali del progetto di convenzione o della raccomandazione. Qualora la proposta venga accettata, la Conferenza decide se il progetto di convenzione o di raccomandazione debba essere discusso in seduta plenaria o rinviato a una commissione.

Nel primo caso, ogni singola disposizione dovrà essere sottoposta, per l'approvazione, alla Conferenza. Durante la discussione nessuna mozione, eccetto quelle aventi lo scopo di proporre emendamenti ad una disposizione del progetto o della raccomandazione e le mozioni d'ordine, potranno essere prese in esame dalla Conferenza, fin tanto che non si sia deliberato su ogni disposizione del progetto di convenzione o della raccomandazione.

Se invece il progetto di convenzione o la raccomandazione sono stati rinviati ad una Commissione, la Conferenza discuterà il detto progetto di convenzione o la detta raccomandazione, dopo ricevuto il rapporto della Commissione, articolo per articolo, conformemente alle disposizioni suddette. Durante la discussione degli articoli di un progetto di convenzione o di una raccomandazione, la Conferenza può rinviare ad una commissione uno o più articoli.

Le disposizioni del progetto di convenzione o della raccomandazione approvate dalla Conferenza sono poi sottoposte, se necessario, al Comitato di redazione per la preparazione del testo definitivo del progetto di convenzione o della raccomandazione ed il testo così preparato viene distribuito ai delegati.

In linea di principio, nessun emendamento potrà più essere accolto in questo testo. Tuttavia, il presidente, dopo aver consultato i tre vicepresidenti, potrà sottoporre all'Assemblea gli emendamenti che fossero stati presentati al segretario il giorno dopo la distribuzione del testo riveduto dal Comitato di redazione.

Dopo la discussione di questi emendamenti, la Conferenza procede alla votazione finale per l'approvazione del progetto di convenzione o della raccomandazione con le modalità stabilite nell'art. 405 (XIX) del Trattato di Versailles (19 dello Statuto).

Commissioni.

Art. 7.

La Conferenza può decidere l'istituzione di Commissioni speciali ogniqualvolta le sembrerà che l'argomento lo richieda.

Un Comitato di selezione composto di 12 delegati governativi, 6 delegati padronali e 6 delegati operai, determinerà le proposte da discutere in ogni seduta, salvo l'approvazione della Conferenza, e sottoporrà al consenso di questa i nomi dei membri della Commissione.

I membri del Comitato di selezione saranno eletti dalla Conferenza, su proposta dei delegati governativi, dei delegati padronali e dei delegati operai in ragione rispettivamente di uno al più per ogni categoria di uno stesso paese.

Un funzionario del Segretariato della Conferenza sarà addetto ad ogni Commissione in qualità di segretario.

Ogni Commissione elegge un presidente e nomina un relatore per presentare alla Conferenza il risultato delle sue deliberazioni. Il relatore può essere un consigliere tecnico.

Per regola generale, le sedute delle Commissioni non potranno aver luogo contemporaneamente alle sedute plenarie della Conferenza. I delegati possono sempre designare dei supplenti per farsi rappresentare nelle Commissioni.

Ammissione alle sedute della Conferenza.

Art. 8.

Le sedute della Conferenza sono pubbliche, salvo quelle per le quali venisse espressamente deciso altrimenti.

Nelle sedute pubbliche, dei posti saranno riservati dal Segretariato della Conferenza per le persone più autorevoli e per la stampa.

Le sole persone autorizzate ad entrare nella sala delle sedute della Conferenza, all'infuori dei delegati e dei consiglieri tecnici, sono:

i segretari od interpreti delle Delegazioni in ragione di uno solo per Delegazione;

il direttore dell'Ufficio Internazionale del Lavoro ed i funzionari dello stesso Ufficio chiamati a far parte del Segretariato della Conferenza.

Svolgimento delle sedute: Funzioni del presidente.

Art. 9.

Il presidente apre e toglie la seduta. Prima di passare all'ordine del giorno, egli reca a conoscenza della Conferenza le comunicazioni che la riguardano.

Egli dirige le discussioni, veglia al mantenimento dell'ordine ed all'osservanza del Regolamento nella misura richiesta dalle circostanze, accorda o toglie il diritto di prendere la parola, mette ai voti le proposte e proclama il risultato degli scrutinii.

Il presidente non può partecipare nè alle discussioni, nè ai voti. Se il presidente è un delegato, egli può designare un delegato supplente nel modo prescritto dall'articolo 18 del presente Regolamento.

Lo stesso avverrà per i vicepresidenti, quando essi esercitano le funzioni del presidente.

Diritto di parola.

Art. 10.

Nessun delegato alla Conferenza potrà parlare senza aver domandato la parola al presidente ed averla ottenuta.

La parola viene accordata secondo il turno delle domande.

Nessun delegato potrà parlare più di una volta sulla stessa proposta, sullo stesso emendamento o sulla stessa mozione senza il permesso speciale della Conferenza; tuttavia l'autore di una

proposta avrà il diritto di parlare due volte, a meno che non sia stata decisa la chiusura, conformemente all'art. 14 del presente Regolamento.

La parola può essere tolta dal presidente se l'oratore si allontana dal soggetto in discussione.

In qualunque tempo, un delegato può sollevare una questione d'ordine, sulla quale il presidente deve pronunziarsi immediatamente ai sensi del Regolamento.

Ogni discorso non può, senza il consenso dell'Assemblea, durare più di 15 minuti, escluso il tempo necessario per la traduzione.

Le interruzioni e le conversazioni ad alta voce sono interdette.

Il direttore, o qualunque altro funzionario dell'Ufficio Internazionale del Lavoro, può prendere la parola, quando ne è invitato dal presidente.

Lingue.

Art. 11.

La lingua francese e la lingua inglese sono le lingue ufficiali della Conferenza.

I discorsi pronunziati in francese verranno riassunti in inglese, e viceversa, da un interprete appartenente al Segretariato della Conferenza.

Ogni delegato può parlare nella sua lingua materna, ma la sua Delegazione dovrà provvedere a far riassumere il suo discorso in una delle lingue ufficiali da un interprete addetto alla Delegazione.

Questa traduzione riassunta viene in seguito riprodotta nell'altra in lingua ufficiale da un interprete appartenente al Segretariato.

La traduzione e la distribuzione dei documenti è affidata al Segretariato, ed il sistema seguito alla Conferenza di Washington di tradurre e distribuire i documenti anche in lingua spagnola, sarà continuato.

Comitato di redazione.

Art. 12.

La Conferenza nomina un Comitato di redazione incaricato di redigere sotto forma di progetti di convenzione o di raccomandazioni le decisioni adottate dalla Conferenza.

Lo stesso Comitato assicura la concordanza dei testi francesi ed inglesi dei progetti di convenzione o delle raccomandazioni tradotti dal Segretariato. Il Comitato di redazione viene nominato dal Comitato di selezione, secondo le disposizioni dell'art. 7.

Proposte, emendamenti, mozioni.

Art. 13.

Ogni delegato potrà presentare delle proposte, degli emendamenti o delle mozioni, conformemente a quanto è disposto qui appresso:

a) Nessuna proposta potrà essere presentata in una seduta della Conferenza se il testo della proposta stessa non sarà stato depositato al Segretariato della Conferenza almeno due giorni prima.

Il Segretariato curerà che il testo della proposta venga distribuito non più tardi di un giorno da quando è stato depositato.

b) Gli emendamenti ad una proposta possono essere presentati senza preavviso, purchè ne sia consegnato il testo scritto al Segretariato della Conferenza.

Se è stato presentato un emendamento ad una proposta, non se ne può presentare altri finchè non si sia deliberato sul primo, salvo che il secondo emendamento non costituisca una modificazione del primo.

Ogni delegato può ritirare un emendamento da lui stesso proposto, eccetto che non si trovi in discussione o non sia stato adottato un emendamento rappresentante una modificazione del suo.

c) Non è necessario di dar preavviso al Segretariato

della Conferenza, nè di rimetterne il testo scritto quando si tratta di mozioni d'ordine.

Le « mozioni d'ordine » sono le seguenti: mozione per il rinvio al proponente; mozione per il rinvio dell'esame della questione a data ulteriore; mozione per il rinvio della seduta; mozione per il rinvio della discussione sopra una particolare questione; mozione per il passaggio all'esame del successivo comma dell'ordine del giorno.

Le proposte, le mozioni e gli emendamenti non possono essere discussi se non sono appoggiati.

Chiusura delle discussioni.

Art. 14.

Qualunque delegato può proporre la chiusura di una discussione anche se ci sono ancora degli oratori iscritti, ed il presidente deve mettere ai voti la proposta di chiusura se venti delegati l'appoggiano alzandosi in piedi. Se qualcuno domanda la parola per opporsi alla chiusura, essa non può essere accordata che ad un solo oratore.

Non si può chiedere la chiusura della discussione prima che un oratore abbia finito di parlare, nè prima che il suo discorso sia stato tradotto.

Modi di votazione.

Art. 15.

La Conferenza vota per alzata di mano o per appello nominale.

Il voto per alzata di mano avviene di diritto ogni qualvolta l'appello nominale non è richiesto dal presente Regolamento.

Il voto per alzata di mano viene constatato dal Segretariato e proclamato dal presidente. Se il risultato appare incerto, il presidente ha diritto di far procedere all'appello nominale.

Il voto per appello nominale è obbligatorio in tutti quei casi, determinati dalla Convenzione, in cui è richiesta la maggioranza di due terzi.

Il voto per appello nominale può avere pure luogo in qualsiasi altro caso se è richiesto per iscritto al presidente da almeno 20 delegati.

L'appello nominale avviene mediante la chiamata individuale dei componenti delle Delegazioni nell'ordine alfabetico francese dei nomi dei Membri dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro.

Il voto viene constatato dal Segretariato e proclamato dal presidente.

I nomi dei votanti per appello nominale vengono inscritti nel resoconto stenografico della seduta.

Il presidente non può proporre il voto per appello nominale, salvo nel caso previsto al 4° capoverso del presente articolo.

Numero legale.

Art. 16.

Ai sensi dell'art. 403 (XVII) del Trattato di Versailles (17 dello Statuto), nessun voto ha validità se il numero dei suffragi espressi è inferiore alla metà del numero dei delegati presenti alla sessione della Conferenza. Questo numero viene determinato dopo la presentazione della relazione di cui al secondo capoverso dell'art. 3. Se un delegato non è stato ammesso definitivamente, il numero dei delegati sarà modificato in conseguenza per le sedute successive.

Maggioranza.

Art. 17.

Salvo le disposizioni dell'articolo precedente, la semplice maggioranza dei suffragi espressi dai delegati presenti alla seduta decide in tutti i casi, eccetto in quelli per cui una maggioranza più forte è richiesta dagli articoli della Convenzione.

La Conferenza non può stabilire che una maggioranza superiore alla maggioranza semplice debba essere necessaria all'infuori dei casi suddetti.

Supplenti.

Art. 18.

Ai sensi dell'art. 389 (III) del Trattato di Versailles, (3 dello Statuto), un delegato può, mediante invio di nota scritta al presidente, designare come suo supplente uno dei suoi consiglieri tecnici. La nota deve essere inviata al presidente prima della seduta, a meno che una nuova questione venga in discussione durante la seduta. Nella nota dovrà essere precisato in quale seduta si applica la supplenza.

I supplenti prendono parte alle deliberazioni ed ai voti nelle stesse condizioni dei delegati.

Resoconti stenografici.

Art. 19.

Un resoconto stenografico verrà stampato dopo ogni seduta a cura del Segretariato; al resoconto saranno allegati l'elenco dei delegati che hanno assistito alla seduta, i testi approvati ed i risultati delle votazioni.

Ogni delegato può chiedere di rivedere, prima della stampa definitiva, la parte del resoconto che riproduce un discorso da lui pronunziato. Perchè si possa tener conto delle correzioni proposte, occorre che esse siano depositate al Segretariato nella serata che segue la seduta.

I resoconti stenografici recheranno le firme del presidente della Conferenza e del Segretariato generale.

Elezione dei membri del Consiglio d'amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro.

Art. 20.

La Conferenza procede ogni tre anni, nel corso della sua sessione, all'elezione dei membri del Consiglio d'amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro, conformemente

alle disposizioni dell'art. 393 (VII) del Trattato di Versailles (7 dello Statuto).

A tale scopo, i delegati governativi di tutti i Membri dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, meno quelli di maggior importanza industriale, ai sensi del predetto articolo, si riuniranno per designare quattro Membri che dovranno nominare ciascuno un rappresentante nel Consiglio d'amministrazione.

I delegati padronali ed i delegati operai si riuniranno separatamente per designare rispettivamente i loro sei rappresentanti al Consiglio d'amministrazione.

Queste designazioni saranno fatte nominativamente. Se un posto si rende vacante al Consiglio d'amministrazione fra i rappresentanti delle organizzazioni padronali ed operaie, e se non è stato provveduto dal Consiglio, ai sensi dell'art. 393 (VII) del Trattato di Versailles, i delegati alla Conferenza appartenenti alla categoria interessata si riuniranno nel corso della prossima sessione per completare la loro rappresentanza nel Consiglio d'amministrazione.

Se il Consiglio d'amministrazione avrà provveduto secondo le disposizioni dell'articolo stesso, per le vacanze che si fossero prodotte, la Conferenza procederà all'approvazione delle decisioni prese dal Consiglio al riguardo.

Se tali decisioni non sono approvate dalla Conferenza, si procederà immediatamente a nuove designazioni con le stesse modalità prescritte per la rinnovazione completa del Consiglio d'amministrazione.

DA PARIGI A WASHINGTON

Il Trattato di pace ha segnato le linee fondamentali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro pur senza fissarne tutti i particolari.

L'opera dei plenipotenziari riuniti a Parigi fu ripresa e continuata dalla Conferenza di Washington, alla quale era

stato altresì deferito l'incarico di fissare le modalità procedurali per la nomina del Consiglio d'amministrazione del nuovo organismo.

L'assemblea di Washington, mentre ha segnato l'inizio dell'attività del Parlamento Internazionale del Lavoro, ha funzionato anche da costituente per l'ordinamento interno di esso, completando l'opera della Conferenza di Parigi.

La Conferenza della pace aveva scelto Washington come luogo di riunione della prima sessione della Conferenza Generale e il Governo americano era stato incaricato di organizzare questo primo incontro dei delegati delle nazioni e delle organizzazioni di classe per i problemi della legislazione sociale. Senonchè nel frattempo i rapporti fra gli Alleati e l'Associato subirono un profondo cambiamento che ebbe per conseguenza il ritiro degli Stati Uniti dalla Società delle Nazioni. Così gli Stati Uniti non parteciparono ai lavori della Conferenza che avevano avuto l'incarico di organizzare; e i delegati esteri dovettero lavorare in un ambiente freddo se non addirittura ostile. Comunque da Washington data l'esistenza effettiva dell'Organizzazione.

Ci sia permesso, prima di riassumere le deliberazioni prese in quella sessione, di intrattenerci un momento sulla questione dei poteri della Conferenza Generale, che ha formato oggetto di tante appassionate discussioni.

I poteri della Conferenza.

Quali siano i poteri assegnati alla Conferenza, è detto nell'art. 19 dello Statuto. La Conferenza formula delle proposte; e dove queste ottengano l'approvazione di due terzi dei membri presenti, esse vengono presentate ai Governi o sotto forma di « raccomandazione », o schematizzate in progetti di convenzioni. In ogni caso i Governi sono arbitri di accettare o respingere le proposte della Conferenza.

In linea procedurale i progetti di convenzioni devono ottenere la ratifica dei Parlamenti. Soltanto quando uno Stato si rifiu-

tasse di seguire la procedura stabilita potrebbe essere chiamato a rispondere di inadempienza davanti alla Società delle Nazioni. Cosicchè la Conferenza non ha poteri di nessuna specie, nemmeno i poteri così detti consultivi.

La Conferenza non è chiamata a dare pareri sulle iniziative dei Governi. La sua vera funzione è una funzione di studio e di segnalamento; essa può essere paragonata ad una Commissione permanente di studio con illimitato diritto di iniziativa. L'Ufficio è lo strumento di cui si serve per compiere le indagini e per raccogliere il materiale di studio. La Conferenza prepara il terreno agli accordi interlegislativi, ma non ne stipula direttamente.

Nel corso dei lavori della Commissione incaricata di studiare le proposte per la creazione dell'Organismo permanente, venne affacciata dalla Delegazione italiana, appoggiata dalla rappresentanza operaia francese, la proposta di assegnare alla Conferenza dei poteri deliberativi. Con le necessarie cautele la Conferenza avrebbe dovuto essere investita della facoltà di stipulare direttamente le convenzioni internazionali in materia di legislazione sociale.

La tesi parecchio ardita non fu accolta, naturalmente, dai rappresentanti ufficiali dei Governi. Fu osservato che, accordando tale facoltà, si sarebbe menomata l'indipendenza degli Stati e si sarebbe sovrapposto un organo legislativo interstatale agli organi degli Stati. Fu osservato ancora che negli Stati federali la legislazione del lavoro non è unitaria, mentre la Società delle Nazioni è composta unicamente da unità nazionali.

Ma la verità vera è che, indipendentemente dalle difficoltà d'ordine materiale di cui non disconosciamo la gravità, la proposta urtava troppo violentemente contro la tradizione autonomista e parlamentarista degli Stati perchè potesse essere accolta. Nessuna maraviglia quindi se essa fu rigettata in principio. E dove il principio fosse stato accolto, bisognava, evidentemente, assegnare ai Governi la facoltà di agire nel campo internazionale, limitatamente ai problemi del lavoro, senza il previo consenso dei Parlamenti. Ora è ben vero che una simile facoltà

i Governi se la riservano per fare la guerra e la pace, ma per fare qualche cosa di meno impegnativo per i sudditi, via!... Il rispetto per le forme costituzionali deve qui essere assoluto.

Si è potuto appena ottenere che i delegati alla Conferenza votino individualmente e non per nazioni rappresentate, ciò che viene a favorire il concerto degli interessi di classe. E infine è da ricordare che l'azione dell'Organismo internazionale non può mai esplicarsi nel senso di invitare gli Stati che hanno una legislazione superiore, a ridurla per uniformarla alla media comune.

Come organo di studio e di propaganda è riuscito. È anzi il solo organo che sia veramente riuscito fra i tanti che dovevano fare parte della Società delle Nazioni. Non crediamo però che gli si possa attribuire un qualsiasi valore politico.

I deliberati della prima sessione.

Il 29 ottobre 1919 si inauguravano a Washington i lavori della 1ª sessione della Conferenza, per chiudersi il 29 novembre. Le sedute furono 25.

Erano rappresentate 41 nazioni con 123 delegati e 149 consiglieri tecnici. Soltanto 22 paesi, però, inviarono Delegazioni complete. Gli Stati rappresentati alla Conferenza erano: Africa del sud, con tre delegati; Argentina, sei; Belgio, ventidue; Bolivia, uno; Brasile, due; Canadà, ventisei; Cile, due; Cina, otto; Columbia, uno; Cuba, sei; Czeco-Slovacchia, dieci; Danimarca, nove; Salvador, uno; Equator, due; Finlandia, quattro; Francia, quattordici; Giappone, ventitrè; Gran Bretagna, venti; Grecia, quattro; Guatemala, quattro; Haiti, uno; India, sei; Italia, dieci; Nicaragua, uno; Norvegia, sette; Olanda, dodici; Panama, quattro; Paraguai, due; Perù, quattro; Persia, due; Polonia, nove; Portogallo, cinque; Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, sei; Rumania, due; San Domingo, uno; Siam, due; Spagna, undici; Svezia, otto; Svizzera, cinque; Uruguai, due; Venezuela, due.

La rappresentanza femminile era discretamente numerosa;

essa però era composta in grande maggioranza di consigliere tecniche. All'ordine del giorno della Conferenza erano inscritti i seguenti temi:

1. Applicazione del principio della giornata di 8 ore, ovvero della settimana di 48 ore.

2. Questioni relative ai mezzi di prevenire la disoccupazione e di porre rimedio alle conseguenze di essa;

3. Impiego delle donne: prima e dopo il parto (compresa la questione dell'indennità di maternità); durante la notte; nei lavori insalubri;

4. Impiego dei fanciulli: età d'ammissione al lavoro; lavoro notturno; lavori insalubri;

5. Estensione ed applicazione delle convenzioni internazionali, adottate a Berna nel 1906, sull'interdizione del lavoro notturno per le donne impiegate nell'industria e sull'interdizione dell'uso del fosforo bianco nell'industria dei fiammiferi;

6. Ammissione della Germania e dell'Austria alla Conferenza ed all'Organizzazione industriale del lavoro;

7. Questione relativa ai diritti e privilegi degli operai alleati ammessi sul territorio nemico e viceversa.

Sul primo comma la Conferenza decise di adottare un progetto di convenzione che limita ad 8 ore per giorno ed a 48 per settimana il numero delle ore di lavoro negli stabilimenti industriali. Il progetto è composto di 22 articoli e fu approvato con 82 voti di maggioranza. Due delegati votarono contro ed uno si astenne dal voto.

Sul problema della disoccupazione e del collocamento fu adottato un progetto di convenzione, con 86 voti favorevoli e 4 contrari, con cui si dispone che ciascun membro che ratifica la convenzione dovrà comunicare all'Ufficio del Lavoro a brevi intervalli tutte le informazioni disponibili relative alla disoccupazione, come dovrà creare un sistema di Uffici pubblici di collocamento gratuito sottoposto alla sorveglianza di un'autorità centrale.

Per le lavoratrici e la protezione della maternità il progetto

relativo stabilisce, tra l'altro, che l'operaia degli stabilimenti industriali non potrà lavorare per un periodo di sei settimane dopo il parto, dovrà cessare dal lavoro sei settimane prima del parto e dovrà per tutto questo tempo di forzata assenza dal lavoro ricevere un sussidio sufficiente per il mantenimento in buoni condizioni di igiene di se stessa e della sua creatura.

Ai fini della convenzione interdicente il lavoro notturno delle donne e dei fanciulli negli stabilimenti industriali, si è chiarito che il termine « notte » significa un periodo di almeno undici ore consecutive compreso l'intervallo tra le 10 della sera e le 5 del mattino.

Il progetto di convenzione che fissa l'età minima di ammissione dei fanciulli ai lavori industriali — approvato con 91 voti favorevoli e 3 contrari — dispone che i fanciulli di età inferiore ai 14 anni non possono nè essere impiegati nè lavorare negli stabilimenti industriali, pubblici o privati, o nelle loro dipendenze, ad eccezione di quelli nei quali sono impiegati solamente i membri di una stessa famiglia.

Eccezioni sono fatte a favore del Giappone e dell'India, ancorchè si faccia eziandio divieto per questi paesi di impiegare fanciulli al disotto dei 12 anni.

La convenzione dovrà entrare in vigore, ove sia ratificata, non più tardi del 1° luglio 1922.

Ai giovani di età inferiore ai 18 anni è stato interdetto il lavoro notturno, salvo alcune eccezioni.

La Conferenza ha raccomandato che ciascun membro della *Organizzazione Internazionale del Lavoro* istituisca quanto prima un servizio pubblico specialmente incaricato di tutelare la salute degli operai che dovrà mettersi in rapporto con l'U. I. d. L.

La raccomandazione relativa all'applicazione della convenzione internazionale adottata a Berna nel 1906 sull'interdizione dell'impiego del fosforo bianco nelle industrie dei fiammiferi, così suona: « La Conferenza Generale raccomanda che ciascun membro dell'Organizzazione aderisca, se non l'ha già fatto, alla Convenzione internazionale adottata a Berna nel 1906

sull'interdizione dell'impiego del fosforo bianco nelle industrie dei fiammiferi ».

Seguono altre raccomandazioni miranti, a combattere il saturnismo industriale, a igienizzare il lavoro e a creare la parità di trattamento fra operai indigeni e stranieri (1). Quest'ultima — approvata con 48 voti favorevoli e 9 contrari — è redatta nei seguenti termini: « La Conferenza Generale raccomanda che ciascun membro dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro garentisca, sulla base della reciprocità, ai lavoratori stranieri occupati sul proprio territorio ed alle loro famiglie, in base a condizioni da determinarsi con accordi comuni fra i paesi interessati, il beneficio delle leggi e dei regolamenti di tutela operaia così come il godimento del diritto di associazione riconosciuto nei limiti della legalità ai propri lavoratori ».

Infine furono espressi dei voti in ordine ad argomenti vari.

Merita di essere specialmente ricordata la mozione presentata dal delegato Baldesi tendente a richiamare l'attenzione del Consiglio della Società delle Nazioni sulla connessione fra deficienza di materie prime e disoccupazione operaia.

« Non ostante che questa mozione — scrive il Cabrini (2) — non sia stata approvata, per l'interesse che essa ha suscitato, per la discussione che ha provocato e per i voti che ha raccolto (43 contrari, 40 favorevoli) ha lasciato profonde tracce nello spirito degli intervenuti ».

Pronunziamento e ratifica.

Abbiamo visto già come non si possa parlare di facoltà deliberative della Conferenza Generale, sebbene essa venga contradistinta col nome di « organo deliberante ». La procedura dell'Organizzazione è questa: l'Ufficio istruisce le pratiche re-

(1) Chi desiderasse conoscere il testo ufficiale delle convenzioni, raccomandazioni e risoluzioni della Conferenza di Washington, può trovarle nel vol. 33°, n. 2 e 3, febbraio-marzo 1920, del Bollettino del Lavoro e della Previdenza Sociale.

(2) « Rassegna della Previdenza Sociale » - gennaio 1920.

lative a un dato argomento, interrogando preventivamente i Governi a mezzo di questionari sull'argomento in questione; la Conferenza si pronunzia su di esso; e i Parlamenti ratificano. Obbligo dei Parlamenti è soltanto quello di accettare o di respingere entro un dato termine di tempo le proposte dell'Organizzazione. In conseguenza di ciò il Governo Italiano aveva presentato nella precedente legislatura un disegno di legge preceduto da una relazione del Ministro del Lavoro concludente per l'accoglimento di tutte le delibere di Washington (v. « Boll. Lavoro », luglio-agosto 1920).

Sciolta la Camera prima che il progetto fosse approvato, esso decadde. Ma nella nuova legislatura fu ripresentato con carattere d'urgenza; e nella tornata parlamentare del 7 corr. fu approvato senza discussione (1).

Non possiamo qui intrattenerci sulla portata di quella legge in rapporto alla legislazione vigente in Italia e sulle modifiche che vi dovranno essere apportate. Diremo soltanto che il vantaggio più sensibile per il nostro proletariato è costituito dalla convenzione che eleva ai 14 anni l'età per l'ammissione dei fanciulli nei lavori industriali. Il che implica logicamente l'elevamento dell'obbligo scolastico.

---

(1) Il disegno di legge approvato contiene un solo articolo così concepito:

Piena ed intera esecuzione è data alle seguenti convenzioni, adottate a Washington nella prima sessione (29 ottobre - 29 novembre 1919) della Conferenza Internazionale del Lavoro:

1) Convenzione che limita ad otto per giorno ed a quarantotto per settimana il numero delle ore di lavoro negli stabilimenti industriali;

2) Convenzione sulla disoccupazione;

3) Convenzione relativa all'impiego delle donne prima e dopo il parto;

4) Convenzione relativa al lavoro notturno delle donne;

5) Convenzione che fissa l'età minima di ammissione dei fanciulli nei lavori industriali;

6) Convenzione relativa al lavoro notturno degli adolescenti nelle industrie.

PARTE SECONDA

IL PRIMO ANNO DI VITA DELL'ORGANIZZAZIONE

Il nuovo Istituto è ancora troppo giovane per poterlo giudicare in base all'opera svolta. Nondimeno la direzione dell'Ufficio ha testè pubblicato un rapporto sul lavoro compiuto durante il 1920. Possiamo quindi studiare sulle tracce di quel rapporto la vera natura dell'Organizzazione, i compiti che è chiamata ad assolvere, le difficoltà che ha dovuto vincere per sistemarsi all'interno e precisare la sua posizione rispetto ai Governi. Si tratta di un'istituzione ufficiale senza precedenti; e quindi soltanto l'esperienza ci potrà dire quale sia la sua vera portata. Vediamo intanto come va sistemandosi e quello che ha fatto dopo la Conferenza di Washington.

Il primo impianto.

Il 27 gennaio 1920 il Consiglio di amministrazione, riunito per la prima volta, nominava il sig. Alberto Thomas direttore dell'Ufficio. Il Thomas comincia col raggruppare intorno a sè qualche persona — uomini e donne — che durante la Conferenza per la pace avevano consacrato i loro sforzi a gettare le basi dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro e che più tardi a Washington avevano partecipato alle riunioni. Il Sig. J. B. Butler viene nominato direttore aggiunto.

Prima di mettersi al lavoro, bisognò andare in cerca di un locale per la sede dell'Ufficio. Dopo lunghe trattative il Go-

verno inglese mise a disposizione del nuovo organismo un immobile requisito per la guerra e situato in Seamore Place - Londra.

Non ostante tutte le difficoltà dovute alle differenze di razza, di nazionalità e di lingua, i dirigenti riescono a mettere insieme i 210 impiegati di cui l'Ufficio è attualmente composto. Fra gli impiegati si annoverano 95 uomini e 115 donne, di 17 paesi e cioè: Germania, Belgio, Canadà, Danimarca, Spagna, Stati Uniti, Francia, Gran Bretagna, Olanda, Italia, Giappone, Lituania, Polonia, Russia, Svezia, Svizzera, Ceco-Slovachia.

Il personale viene reclutato in base a regolari concorsi internazionali — eccetto che per i superiori posti amministrativi — e i candidati devono sostenere una prova scritta e orale.

L'inchiesta sulla Russia.

Su proposta del Consiglio d'amministrazione fu istituita una sezione dell'Ufficio per lo studio, su documenti originali, della legislazione e delle condizioni del lavoro nella Russia contemporanea. Numerosi decreti promulgati dal Governo dei Soviety, dopo la rivoluzione, e molti altri documenti furono raccolti, tradotti e riassunti da questo reparto.

Nella seconda riunione del Consiglio, tenuta in marzo, il direttore dell'Ufficio informava che i Governi d'Europa non avrebbero sollevato eccezioni contro l'invio di una missione in Russia.

L'inchiesta della Commissione doveva rilevare esclusivamente le condizioni dei lavoratori e dell'industria, poichè è questo il campo d'azione dell'Organizzazione. Ma le autorità russe rifiutarono l'accesso in Russia della Commissione. Nullameno la sezione russa dell'Ufficio valendosi di dati ufficiali e di documenti attendibili, riusciva a redigere un rapporto intitolato « Le condizioni del lavoro nella Russia dei Soviety » che l'Ufficio pubblicò in giugno. Il volume consiste in un esposto sul regime industriale, lo stato della produzione e la condizione dei lavoratori.

Le informazioni contenute in questo studio non potevano

essere che incomplete. Esso costituisce nondimeno il primo saggio metodico sulla descrizione, con l'aiuto di notizie attinte a fonti ufficiali o ritenute degne di fede, delle vere condizioni in cui vive la Russia sotto il regime soviettista.

La Conferenza di Genova.

Il 15 giugno 1920 si riuniva a Genova la seconda sessione della Conferenza, destinata alla trattazione dei problemi relativi al lavoro dei marinai. L'ordine del giorno recava:

1.° Le ore di lavoro per la gente di mare;
2.° La disoccupazione dei marinai;
3.° Il lavoro degli adoloscenti a bordo;
4.° Il codice marittimo internazionale.

La maggior parte dei rapporti vertevano sulle materie fissate nell'ordine del giorno. Ma in molti casi i Governi non potettero precisare la linea di condotta che i loro rappresentanti avrebbero dovuto tenere e darne in tempo avviso all'Ufficio prima della riunione della Conferenza. Questa circostanza mise l'Ufficio in una condizione sfavorevolissima circa la redazione dei progetti di convenzione che dovevano servire di base al dibattito.

La Conferenza di Genova venne così a trovarsi di fronte a delle difficoltà sotto un certo aspetto assai più gravi di quelle che aveva dovuto affrontare a Washington. Quest'ultima, infatti, si era occupata di questioni sulle quali quasi tutti i paesi possedevano già una considerevole esperienza, mentre qui l'esperienza mancava affatto.

Alla Conferenza parteciparono 27 paesi con 87 delegati, di cui 47 rappresentanti di Governi, 20 di organizzazioni di armatori e 20 di organizzazioni di gente di mare.

Furono adottati tre progetti di convenzione. Il primo di essi proibisce il lavoro di mare ai ragazzi di età inferiore ai 14 anni, salvo che per le navi-scuole, e obbliga i comandanti delle navi a tenere un libro-matricola per i componenti l'equipaggio, in cui devono essere registrati i marinai di età inferiore ai 16 anni, per rendere facili i controlli.

Il secondo progetto obbliga gli armatori a versare alla gente

disoccupata di mare in seguito a naufragio la totalità del salario per un periodo non oltrepassante i due mesi. Gli equipaggi delle navi naufragate non avevano fin qui diritto ad indennità alcuna per la disoccupazione derivante da questo fatto.

Il terzo e più importante progetto adottato mira a mettere a disposizione dei marinai in cerca di lavoro un'organizzazione del collocamento atta ad offrire delle serie garanzie. È da notarsi che i marinai sono stati fin qui abbandonati allo sfruttamento di mediatori che si comportavano verso di loro come veri mercanti di schiavi. Il progetto chiude l'èra del mercato degli uomini.

Furono inoltre deliberate diverse raccomandazioni, le quali vanno dalla regolamentazione delle ore di lavoro nella navigazione fluviale e nell'industria della pesca, all'adozione in tutti i paesi di un codice nazionale del lavoro marittimo. Non fu invece possibile raggiungere l'accordo sull'adozione della giornata di otto ore per i navigatori del mare, essendosi manifestati dei profondi dissensi circa il sistema da preferirsi, se, cioè, il francese, che prevede la settimana di 48 ore, o l'inglese, che comporta la settimana di 56 ore in mare e di 48 nei porti, con stretta limitazione però delle ore straordinarie, limitazione non contemplata dal progetto francese.

Primo tentativo di arbitrato in un conflitto internazionale.

L'insuccesso della Conferenza di Genova sulla questione dell'orario di lavoro per la gente di mare, doveva necessariamente ripercuotersi sulla classe lavoratrice, mettendola in orgasmo.

Infatti, poco dopo quella Conferenza, si tenne a Bruxelles (5-12 agosto) il Congresso annuale della Federazione internazionale della gente di mare. Fra le mozioni presentate, ve ne fu una in favore di una campagna immediata per la preparazione dello sciopero generale dei marinai come protesta contro la mancata approvazione da parte della Conferenza di Genova della settimana di 48 ore.

Il Congresso votò all'unanimità un emendamento col quale si dava incarico ad una Commissione di mettersi a contatto col direttore dell'Ufficio Internazionale del Lavoro per invitarlo ad intervenire come arbitro fra gli armatori e la gente di mare. Ove l'arbitrato non fosse stato accettato dalla parte contraria, si sarebbe proclamato lo sciopero generale di 48 ore in tutti i porti: e se dopo questa manifestazione le rivendicazioni marinaie non avessero ottenuto soddisfazione, la Federazione avrebbe dovuto creare un Comitato di agitazione con l'incarico di organizzare lo sciopero generale ad oltranza.

Il direttore dell'Ufficio accettò di farsi intermediario fra gli armatori ed i marinai. Il convegno tra la Federazione internazionale degli armatori e la Federazione della gente di mare ebbe luogo a Bruxelles il 25 gennaio 1921 sotto la presidenza del direttore dell'Ufficio. In quella prima riunione si designarono le Commissioni per lo studio delle principali questioni connesse alla vertenza.

Sino al momento in cui il rapporto dal quale desumiamo queste notizie fu redatto, il conflitto non era ancora stato risolto; c'era soltanto l'intesa per un nuovo convegno da tenersi prossimamente fra le due Federazioni, sempre sotto la presidenza del signor Alberto Thomas, per vedere di giungere ad un accordo.

« Se in questo convegno decisivo — commenta il relatore signor Thomas — si riuscirà a scongiurare lo sciopero generale e a stipulare un accordo collettivo internazionale, cosa che non è mai avvenuta fin qui, assisteremo ad una tappa capitale nella vita internazionale del mondo; e ciò costituirà il progresso più grande che si sia fin qui conseguito nei rapporti fra capitale e lavoro su base internazionale ».

COM'È ORGANIZZATO E COME FUNZIONA L'UFFICIO.

Il Trattato di pace prescrive che l'Organizzazione del lavoro abbia sede presso la Società delle Nazioni. Essendosi scelta Ginevra a sede di quest'ultima, bisognava trasferire la sede del-

l'Ufficio dalla sede provvisoria di Londra a quella definitiva di Ginevra. E il trasferimento avvenne, infatti, nel giugno del 1920. Ora vediamo come furono organizzati e come funzionano i servizi.

L'art. 396 del Trattato (10 dello Statuto) descrive le due principali attribuzioni dell'Ufficio, di cui la prima è « la centralizzazione e la distribuzione di tutte le informazioni concernenti la regolamentazione internazionale delle condizioni dei lavoratori e del regime del lavoro », e la pubblicazione di un « bollettino periodico consacrato allo studio delle questioni concernenti l'industria e il lavoro di portata internazionale ».

L'altra mansione consiste nella preparazione dell'ordine del giorno della Conferenza annuale e nello studio delle questioni da trattarsi, nonchè nell'esecuzione di tutti gli altri compiti che gli vengono assegnati dalla Conferenza.

A tal uopo furono create due divisioni principali — scientifica e diplomatica. A capo della divisione scientifica è stato chiamato il dottor Meeker, già commissario della statistica del lavoro agli Stati Uniti. Spetta alla divisione scientifica la raccolta, la compilazione e la diffusione dei dati di interesse internazionale sullo stato dell'industria e del lavoro in tutto il mondo.

La divisione scientifica compie inoltre gli studi, le inchieste e le statistiche che si riferiscono alle dette questioni; e ad essa incombe l'obbligo di pubblicare le monografie sui dati e le notizie raccolte.

I 49 Stati che fanno attualmente parte dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro pubblicano quasi tutti una grande quantità di statistiche e di rapporti ufficiali sull'industria e il lavoro. Più numerose ancora sono le pubblicazioni non ufficiali nei diversi paesi. Una delle funzioni dell'Ufficio consiste nello studio di queste pubblicazioni per estrarne i fatti e le esperienze che possono avere qualche importanza dal punto di vista internazionale. Compito più importante ancora per l'Ufficio è quello di elaborare delle definizioni sui termini legali, delle classificazioni e descrizioni dei lavori industriali, sui mestieri e le professioni, proporre dei modelli uniformi di statistica, le regole

da seguirsi nel redigerle e gli accordi da prendersi onde le notizie raccolte possano essere facilmente comparate industria per industria e tra paese e paese.

È questo, senza dubbio, uno dei compiti più indispensabili fra quelli che appartengono all'Ufficio. Con un servizio bene organizzato si può credere che si possa in breve essere in grado di stabilire fra i diversi paesi del mondo e le diverse industrie delle comparazioni rigorosamente scientifiche.

La divisione scientifica è, a sua volta, ripartita in cinque sezioni:

1. *Informazioni.* — La sezione segue attraverso la stampa quotidiana e le pubblicazioni periodiche gli avvenimenti riguardanti il lavoro e le industrie. Le informazioni così raccolte vengono divulgate a mezzo del Bollettino sulle « Informations quotidiennes » e mediante comunicati ai Governi ed alle organizzazioni operaie e padronali.

2. *Legislazione del lavoro.* — Traduce e pubblica i testi delle leggi, dei decreti e dei regolamenti sul lavoro in tutti i paesi del mondo. I testi vengono tradotti in francese, inglese e tedesco. Il lavoro svolto in questo campo vuol essere la continuazione ampliata dell'opera cui attendeva l'antica Associazione di Basilea.

3. *Statistica.* — Oltre alla raccolta dei dati sulla mano d'opera e i prezzi delle derrate, questa sezione si occupa della elaborazione di metodi statistici uniformi, allo scopo di facilitare la coordinazione, l'unificazione e la *standardizzazione* delle statistiche riguardanti il lavoro.

4. *Pubblicazioni.* — Questa sezione è incaricata di curare l'edizione delle pubblicazioni dell'Ufficio.

5. *Biblioteca.* — Essa contiene attualmente circa 30.000 volumi, la maggior parte dei quali provengono dalla biblioteca dell'antica Associazione di Basilea. La biblioteca dell'Ufficio aumenta in ragione di circa cento volumi al giorno, per guisa che tra qualche anno costituirà la collezione più vasta e più completa delle opere concernenti l'industria ed il lavoro.

Pubblicazioni.

Il piano d'organizzazione dei servizi prevedeva che tutti i periodici dell'Ufficio Internazionale del Lavoro sarebbero pubblicati e, per la maggior parte, redatti dalla divisione scientifica, o quanto meno sotto la sua direzione. Ma questo piano non ha potuto essere interamente realizzato a causa principalmente dell'impossibilità di reclutare in poco tempo un sufficiente numero di tecnici e di redattori. Nondimeno, ad eccezione del « Bulletin Officiel », la cui redazione e pubblicazione è affidata alla divisione diplomatica, il servizio della stampa periodica viene disimpegnato dalla divisione scientifica. Le pubblicazioni sono fatte in francese, in inglese ed in una certa misura anche in tedesco.

Nel 1920 furono pubblicati 123 testi di legge in inglese e 44 in tedesco. I testi francesi sono in corso di stampa.

Studi e documenti. — In questa serie di periodici sono compresi: *a)* studi sulle questioni del lavoro e dell'industria: *b)* rapporti e documenti riferentisi a dette questioni. Alla fine del 1920 circa 25 fascicoli di questa serie erano già stati pubblicati. Fra gli argomenti trattati hanno particolare rilievo: il conflitto dei metallurgici in Italia; i resoconti del Congresso delle Trade-Unions e delle Conferenze internazionali degli operai agricoli, dei minatori e dei lavoratori dei prodotti alimentari; la produzione del carbone nella Rühr, la lotta contro la disoccupazione in Svizzera ed in Italia e la storia delle diverse fasi dello sciopero dei minatori inglesi.

Informations quotidiennes. — Le « Informations quotidiennes » dànno, sotto forma di riassunto giornaliero, un esposto degli avvenimenti più importanti del mondo industriale. Le notizie sono tratte giorno per giorno dallo spoglio dei giornali e di altre numerose pubblicazioni tecniche e professionali e dal servizio di corrispondenza diretta dell'Ufficio.

Bulletin Officiel. — Il « Bulletin Officiel » pubblicato sotto il titolo di « Bulletin d'informations » sino al 1° gennaio 1921 — contiene gli atti dell'Ufficio Internazionale nei diversi paesi.

Pubblica altresì il testo delle comunicazioni ufficiali scambiate tra l'Ufficio e i Governi e le organizzazioni.

Divisione diplomatica.

La divisione diplomatica ha per principale funzione di corrispondere ufficialmente coi Governi e di dirigere le relazioni dell'Ufficio coi paesi facenti parte dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro. Ad essa spetta di occuparsi di tutte le questioni che hanno tratto cogli obblighi creati dalle disposizioni dei trattati relative al lavoro e specialmente di quelle che concernono i deliberati della Conferenza internazionale.

Le sessioni annuali della Conferenza obbligano l'Ufficio a tenersi a contatto coi Governi, sia per le disposizioni che questi devono prendere prima dell'apertura delle sessioni, che per le misure che le autorità nazionali devono prendere in seguito alle decisioni della Conferenza.

La divisione diplomatica è incaricata di preparare l'ordine del giorno della Conferenza e le relazioni su ciascun tema all'ordine del giorno. A tal fine essa compie delle inchieste e provoca i pareri dei diversi Governi su ogni questione, per modo che i delegati siano in grado di conoscere preventivamente il pensiero dei Governi su ogni singola questione.

La divisione diplomatica è incaricata, inoltre, di tutti i lavori di segreteria durante le sessioni della Conferenza e del Consiglio d'amministrazione; e ad essa incombe pure l'obbligo della corrispondenza ufficiale colla Società delle Nazioni. Capo della divisione diplomatica è il sig. E. J. Phelan.

Servizi tecnici.

Sono stati istituiti otto servizi tecnici incaricati di fornire alla direzione i documenti di cui può avere bisogno e di collaborare con le divisioni diplomatiche e scientifiche alla preparazione delle Conferenze.

Emigrazione e disoccupazione. — Questo servizio, istituito in seguito alla deliberazione di Washington, è incaricato di organizzare delle Commissioni internazionali per i problemi dell'emigrazione e della disoccupazione. Compete ad esso lo studio dei fenomni migratori e delle cause e dei mezzi di combattere la disoccupazione da un punto di vista internazionale.

Agricoltura. — Questo servizio è stato istituito allo scopo principale di raccogliere gli elementi di fatto riguardanti il lavoro agricolo, in vista della prossima Conferenza, che dovrà trattare del lavoro agricolo e segnatamente dell'applicazione della giornata di otto ore nei lavori dei campi.

Informazioni sulla Russia. — Questo servizio è stato suggerito dal bisogno di procurarsi delle notizie dirette e degne di fede sulle condizioni dell'industria e del lavoro in questo paese, data l'eccezionalità del momento ch'esso attraversa.

Igiene industriale. — Come per i servizi dell'emigrazione, della disoccupazione e dell'agricoltura, questo servizio è stato creato principalmente per preparare la documentazione necessaria ai lavori della prossima sessione della Conferenza generale del lavoro. A questo scopo ha redatto dei questionari sulle misure in uso per la disinfezione delle lane contaminate dalle spore carbonchiose e sulla proibizione dell'impiego della biacca nella coloritura. Il servizio segue, inoltre, attentamente il movimento in favore dell'igiene industriale e ne fa oggetto di articoli per la pubblicazione.

Gli altri servizi tecnici creati finora concernono: la cooperazione, il lavoro marittimo, le assicurazioni sociali e la produzione industriale.

Il servizio della produzione, che è stato organizzato su precise istruzioni del Consiglio di amministrazione, ha intrapreso un'inchiesta sulla questione della produzione industriale, considerata in rapporto con la produzione delle materie prime e il rendimento del lavoro.

Servizi centrali.

Accanto ai servizi amministrativi e scientifici funzionano i servizi centrali. Questi servizi sono collocati sotto il diretto controllo del direttore-aggiunto e comprendono: il servizio finanziario, il servizio del personale, il servizio interno, la dattilografia, la corrispondenza, l'archivio, la stampa e la vendita delle pubblicazioni.

Corrispondenti nazionali.

Furono istituiti quattro uffici di corrispondenza: a Parigi, Londra, Washington e Roma (1). Compito principale di questi corrispondenti è di agire come intermediari fra l'Ufficio, i Governi e le Associazioni padronali ed operaie dei loro rispettivi paesi; essi sono tenuti a inviare dei rapporti periodici sugli avvenimenti industriali, raccogliere notizie su speciali argomenti e informare la stampa dei loro paesi sull'opera dell'Ufficio.

Ancorchè questi corrispondenti siano entrati in funzione da pochi mesi, si può nullameno affermare, in base all'esperienza fatta, che l'Ufficio ha saputo trovare il miglior mezzo per suscitare l'interessamento delle nazioni alle questioni internazionali del lavoro, dimostrando l'utilità dei servizi fin qui resi dall'Ufficio e l'importanza delle attribuzioni che gli sono assegnate. Senza l'interessamento del pubblico, l'opera dell'Ufficio sarebbe sterile. L'esperienza ha dato così buoni risultati che entro l'anno sarà provveduto a istituire un ufficio di corrispondenza anche a Berlino.

Nel seno stesso dell'Ufficio è stato costituito un « Servizio di corrispondenza estera », posto sotto il controllo diretto del direttore, con l'incarico di mantenersi in rapporto coi corrispondenti nazionali e tenere informato il direttore sulle manifestazioni dell'opinione pubblica e i cambiamenti che avvengono nei paesi esteri.

---

(1) L'Ufficio per l'Italia ha sede in Roma, via Boncompagni 30, ed è diretto dall'on. Angelo Cabrini.

La Società delle Nazioni e l'Ufficio Internazionale del Lavoro.

Benchè l'Ufficio fruisca di un'autonomia assai più larga di qualsiasi altro organismo della Società, non fa per ciò meno parte di essa, conformemente al disposto del Trattato di pace. La prima sessione dell'Assemblea generale si è preoccupata di stabilire la coesione necessaria fra l'Ufficio e le altre istituzioni che fanno capo alla Società delle Nazioni, pur rispettandone l'autonomia.

Nel corso di questa sessione furono prese due importanti decisioni su domanda dell'Ufficio: per ciò che concerne la costituzione della Commissione permanente dei mandati, il Consiglio ha riconosciuto all'Organizzazione Internazionale del Lavoro il diritto di essere rappresentata con voce consultiva in tutti quei casi in cui saranno discusse delle questioni attinenti al lavoro.

Un secondo punto di capitale interesse per l'Organizzazione del Lavoro era la composizione della Corte permanente di giustizia. La parte XIII[a] del Trattato riconosce a questa Corte la competenza necessaria per pronunziarsi in ultima istanza su tutte le controversie nascenti dalla mancata adempienza degli obblighi contratti dagli Stati con le convenzioni del lavoro. Dato che dei conflitti di questo genere possono spesso riguardare questioni industriali di carattere tecnico ed estremamente complesse, si ritenne che non soltanto l'Ufficio internazionale avesse diritto di essere sentito dalla Corte sulle vertenze in giudizio, ma che i giudici stessi dovessero essere assistiti in simili casi da esperti in materia di lavoro.

L'Assemblea riconobbe il fondamento di tale domanda; e la costituzione della Corte permanente di giustizia prevede la nomina di quattro assessori incaricati di coadiuvare i giudici in via consultiva, e ciò sempre quando si tratti di giudizi su questioni attinenti al lavoro.

È stato pure deciso che tutti i documenti relativi saranno, ove occorra, comunicati al direttore, il quale avrà il diritto

di produrre davanti alla Corte tutte le informazioni atte a rischiarare i dibattiti.

La finanza dell'Ufficio.

Il Trattato di pace dispone: 1° che i fondi per il funzionamento dell'Ufficio sono forniti dai Governi dei paesi che ne fanno parte; 2° che la responsabilità della gestione spetta per intero al Consiglio d'amministrazione.

Per l'esercizio 1921 furono stanziati in bilancio 7 milioni di franchi oro per coprire le spese di funzionamento dell'Ufficio.

Gli Stati contribuiscono in proporzione della loro importanza secondo il sistema adottato dall'Unione postale universale. Cosicchè per l'esercizio in corso le quote di contributo sono così ripartite:

Classe	I	Franchi-oro	343.750
»	II	»	275.000
»	III	»	206.250
»	IV	»	137.500
»	V	»	68.750
»	VI	»	41.250
»	VII	»	13.750

I SINDACATI E " L' INTERLAB „.

Ed ora vediamo brevemente in che rapporti si trovino il nuovo Istituto e i Sindacati professionali. Errerebbe chi credesse che quella che si chiama « Organizzazione Internazionale del Lavoro » (con voce convenzionale abbreviata anche « Interlab ») sia nata fra l'entusiasmo delle classi lavoratrici. Ad alienarle le simpatie del proletariato organizzato concorsero cause varie e molteplici che sarebbe lungo analizzare partitamente.

Il primo e principale torto dell'Interlab è quello di essere figlio del malfamato Trattato di Versailles. Nocque alla sua reputazione l'essere sorto in un momento in cui il mondo era

scosso dai brividi della rivoluzione. Questa pietra posta in mano al proletariato dai Governi vincitori all'indomani di una guerra che aveva fatto dell'Europa un cumulo di macerie fumanti, non poteva non suonare irrisione alle concepite speranze — quanto incautamente, ahimè! — sul sorgere di una nuova èra che avrebbe visto mutarsi profondamente gli antichi rapporti di classe. Nocque alla nuova istituzione l'essere stata tenuta a battesimo dagli uomini che si erano resi importanti a causa del loro atteggiamento favorevole all'*union sacrée;* nocque il rigetto da parte della Conferenza di Parigi della « Carta del lavoro » redatta dai Sindacati nel Convegno di Berna del 1917, e la sostituzione di essa con un programma assai meno radicale come quello contemplato nel Preambolo della Commissione; e nocque, infine, l'essere essa una propaggine di quella Società delle Nazioni che doveva miseramente fallire dopo di avere suscitato tante speranze.

Nondimeno a malgrado delle scarse simpatie incontrate negli stessi ambienti proletari non estremisti, la maggioranza dei Sindacati aderenti ad Amsterdam decise di non rifiutarle la propria collaborazione. Superfluo dire che di parere affatto opposto sono i Sindacati di Mosca. E quanto alla Confederazione del lavoro italiana, essa non partecipò in alcuna guisa alle trattative di Parigi per la fondazione dell'Interlab. Alla Conferenza di Washington inviò invece i proprii delegati nelle persone di Gino Baldesi e Guido Di Dio; ma poi se ne ritrasse, ed a tutto oggi non vi partecipa. Soltanto il Governo e gli industriali vi sono rappresentati.

Qui viene spontanea una domanda: perchè non vi partecipa la Confederazione italiana? Per una categorica ragione di indirizzo politico non si direbbe, poichè essa tende piuttosto ad allontanarsi che non ad avvicinarsi a Mosca.

Si dovrebbe dunque supporre che non vi partecipa perchè l'Interlab non risponde nemmeno alle più modeste esigenze delle organizzazioni minimaliste, data la sua struttura e il suo programma. Ma se questo fosse il vero motivo del disinteressamento, si potrebbe rispondere che, per struttura e programma,

l'Interlab non è certamente inferiore ai corpi consultivi interni ai quali i Sindacati italiani non hanno fin qui negata la loro collaborazione. Consigli misti questi come quello.

Questo dunque non è e non può essere il motivo vero del disinteressamento. Il motivo va cercato nello stato di incertezza in cui è venuto a trovarsi il movimento operaio italiano. Finchè la Confederazione pende incerta fra la rivoluzione e la collaborazione, fra Mosca ed Amsterdam, non può tenere altro contegno.

Sta di fatto, comunque, che, ad onta dei molti suoi peccati originali, questo Interlab vive; e sarà per ciò difficile continuare a ignorarne la presenza. Come per tutte le istituzioni esistenti, anche per questa si imporrà tosto o tardi la necessità di un atteggiamento risoluto: combatterla se la si crede nociva, utilizzarla se si ritiene che possa in qualche modo servire ai fini del proletariato. Edotti dall'esperienza del passato, noi propendiamo a credere che la seconda ipotesi ha maggiore probabilità di avverarsi. Sbolliti i rancori che offuscano la vista, si potrà considerarla obbiettivamente come strumento di ricerca scientifica e riconoscere che, come tale, merita forse di essere utilizzata.

La miglior cosa da farsi intanto è di non giudicarla subiettivamente, cioè senza conoscerla. Chi non ricorda le dispute intorno al sorgere del nostro Consiglio superiore del lavoro? Per gli uni esso sarebbe stato nientemeno che la « macchina infernale » destinata a far saltare la borghesia; per gli altri doveva invece essere la trappola per il progressivo addomesticamento del proletariato. In realtà non fu nè l'una nè l'altra cosa: la borghesia conservò il suo predominio di classe e il proletariato non rinunziò per nulla ai suoi postulati massimi ed alla lotta per realizzarli.

Creando l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, i Governi alleati non hanno inteso certamente armare la classe lavoratrice contro la classe padronale. L'istituzione non può avere che carattere conciliatorista. Gli operai non hanno, d'altronde, mai domandato che i Governi si sostituiscano ad essi nel creare le loro istituzioni di classe. Alla costituzione di queste provve-

dono direttamente i lavoratori senza l'aiuto dei Governi. I Governi alleati, espressioni di regimi capitalistici, si sono soltanto arresi alla necessità storica di non trascurare completamente il lavoro nella stipulazione della pace. E se i Governi sono venuti in questa determinazione, è soltanto in grazia dell'accresciuta importanza della classe lavoratrice in tutto il mondo.

Gli Alleati hanno concesso quel tanto che non potevano più negare, ma si sono ben guardati dall'andare oltre i limiti consentiti dall'economia capitalistica, che essi hanno inteso rafforzare e non demolire. Tuttavia bisogna prendere atto che la Conferenza di Parigi ha solennemente proclamato che « *il lavoro non può essere considerato come una merce o come un articolo di commercio* ». Che vuol dire ciò? Se nel linguaggio dei diplomatici le parole conservano il loro significato comune, ciò vuol dire che ci troviamo in presenza della più importante dichiarazione dopo quella sui « diritti dell'uomo ».

Col proclamare che il lavoro non può essere trattato come una merce o un articolo di commercio, si afferma l'obbligo per la società di non più considerare il lavoro alla stregua delle leggi economiche. Gli economisti si sono sempre rifiutati di accedere a tale concetto. Secondo essi basta la libertà economica a far camminare il mondo sulla via del progresso; e tutti i governi come tutti i legislatori che prendono inspirazione dalle loro dottrine, sono naturalmente condotti a non far niente, o a fare il meno possibile, in materia di protezione del lavoro e di legislazione sociale.

Qualsiasi intervento statale o sindacale nel rapporto di produzione, è stato sempre considerato lesivo della libertà economica, e quindi dannoso per la società. I legislatori inspirati dal rigido principio della libera concorrenza, hanno sempre preso in considerazione la produzione e non mai l'agente di essa; come se l'uomo fosse fatto per la produzione e non la produzione pell'uomo.

La Conferenza di Parigi non ha elaborato essa il nuovo principio; la società moderna ne era già profondamente penetrata, come lo attesta lo stato della legislazione e dell'organizzazione professionale in tutti i paesi. La Conferenza ha

preso quello che ha trovato e si è provata ad innestarlo nel nuovo tessuto giuridico internazionale. Era il meno che potesse fare; ma nessuno può dispiacersi che i diritti del lavoro abbiano avuto una così solenne consacrazione.

Dunque non è più vero nemmeno per i conservatori del sistema capitalistico che la legislazione di un paese debba avere per unico obbietto il massimo rendimento economico; ma è vero invece che il massimo rendimento va posto in relazione col massimo di garanzie da accordarsi al lavoro e col minimo di sfruttamento delle forze produttive. No, non più libertà di acquistare la « merce-lavoro » col solo criterio del minor prezzo: quella della donna a preferenza di quella dell'uomo, o quella del fanciullo di otto anni se costa meno di quella della donna Non più diritto di fissare quel qualunque orario di lavoro che sia imposto da ragioni di concorrenza industriale, senza preoccupazione per gli effetti disastrosi che esso possa produrre sulla vita fisica e morale dei disgraziati che vi sono sottoposti; non più facoltà in chi esercita le industrie e i commerci di abbandonare i disoccupati, i mutilati, i vecchi, gli invalidi alla loro sorte siccome ceneri o residui che non servono più.

L'economismo ha una concezione semplicistica e barbara della vita e dell'intreccio sociale. Esso non considera l'uomo-produttore. Chi impianta un'azienda industriale sa che una macchina è soggetta a guastarsi, che essa corre l'alea di una rapida svalutazione per la concorrenza sempre possibile di un'altra macchina più perfezionata, che, comunque, durerà per un certo numero di anni eppoi dovrà essere sostituita. L'industriale che sa queste cose elementarissime, provvede ad accantonare i fondi necessari a riparare i guasti, a coprire il rischio della concorrenza, a sostituire la macchina resasi inservibile. È fatta eccezione soltanto per la macchina uomo. Nè i bilanci privati, nè quelli pubblici recano capitoli di spesa per gli indennizzi e le riparazioni da accordarsi a questa prima e più indispensabile macchina da lavoro.

Tanto cinismo urta siffattamente contro la pubblica coscienza, che non tarda a determinarsi un movimento in favore della difesa della salute e della vita di quella speciale classe

di persone che nell'economia capitalistica è destinata a fungere in eterno da macchina di produzione: la classe operaia.

Abbiamo accennato in principio di questo lavoro alle associazioni che si erano andate formando negli anni che precedettero la guerra allo scopo di promuovere la legislazione sociale. Ma il movimento per la regolamentazione internazionale del lavoro rimonta ad un'epoca assai più remota.

L'idea di disciplinare il lavoro mediante accordi internazionali, è antica quanto la legislazione del lavoro essa stessa. Gli spiriti più chiaroveggenti dei grandi paesi industriali ne intravvidero la necessità or è più di un secolo. Fra le tappe più rimarchevoli devesi segnalare il movimento in favore della giornata di otto ore e della legislazione internazionale del lavoro che culminò nella prima manifestazione degli operai del mondo intero il 1° maggio 1890.

Fu in quello stesso anno che si adunò a Berlino la prima Conferenza ufficiale internazionale per trattare della regolamentazione del lavoro. Vi erano rappresentati i seguenti tredici governi: Germania, Austria-Ungheria, Belgio, Danimarca, Spagna, Francia, Gran Bretagna, Italia, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Svezia e Norvegia, Svizzera.

Questa Conferenza posò un certo numero di questioni concernenti il lavoro delle donne e dei fanciulli, il lavoro nelle miniere, il riposo settimanale e l'ispezione delle fabbriche. Però nessuna convenzione fu stipulata e questo primo tentativo non sortì alcun effetto pratico. Dovettero passare ben quindici anni prima che si rendesse possibile la convocazione di un'altra Conferenza degli Stati.

Frattanto ebbero luogo dei convegni ufficiosi; e nel 1900 sorse l'Associazione internazionale per la protezione legale dei lavoratori coi ben noti scopi. Fino al 1914 erano due soltanto le convenzioni internazionali in vigore (lavoro delle donne e fosforo bianco), e ancora esse non vincolavano che un ristretto numero di paesi. Durante la guerra — inutile dirlo — non si fece alcun passo avanti. Ma nel dopo guerra il lavoro è già diventato materia di trattazione per i rappresentanti riuniti intorno al tappeto verde.

Da quella riunione uscì una formula che sintetizza il moto secolare per il riconoscimento dei diritti del lavoratore: il lavoro non è una pura quantità economica; ed a servizio di quella formula fu posto un organismo che assomma in sè le mansioni delle tre Associazioni volontarie, con mezzi finanziari che gli permettono di decuplicarne la potenza.

Questo organismo è posto al centro dell'Universo, ma non come « macchina infernale » per far saltare la società capitalistica (la retorica è prodotta in gran copia in Italia; peccato che non sia un articolo di esportazione!), sibbene semplicemente come una macchina burocratica, come un *bureau* simile ai tanti che esistono entro e fuori le nazioni, con la differenza che questo *bureau*, che ha un bilancio di 7 milioni di franchi-oro — tutt'altro che cospicuo se si considera che ha importanza mondiale — è fatto per assecondare il movimento della classi lavoratrici. Fra i tanti *bureau* che il proletariato paga e non utilizza, questo sembra essere di gran lunga il meno ingiustificato; e ciò tanto se il proletariato si deciderà ad andare a Mosca che a rimanere ad Amsterdam, poichè la statistica, oltre al non avere colore politico, è la base di ogni vita internazionale. A meno che il proletariato credesse — e sarebbe bravo davvero — di infischiarsi degli istituti sociali fondati con non eccessivo calore dalla borghesia, per crearne dei propri con le sole sue forze.

Un giorno o l'altro, dunque, bisognerà decidersi. Che fare di questa macchina burocratica ora che c'è? Essa costa denari ai Governi; quindi se si ritiene che essa sia dannosa agli interessi del proletariato, bisognerà chiedere il depennamento della spesa che concorre a mantenerla in vita; e se si pensa invece che possa restare, allora è meglio sfruttarla al massimo grado nell'interesse dei lavoratori che la pagano. Diciamo bene?

R. R.

APPENDICE

Elenco dei Membri del Consiglio di amministrazione dell' Ufficio Internazionale del Lavoro e dei principali capi-servizio.

Consiglio d'amministrazione:

Sig. Arturo Fontaine, presidente
Sigg. Carlier - Oudegeest, vice-presidenti.

Delegati governativi:

Germania: Dr. Leymann.
Repubblica Argentina: Sig. De Alvear.
Belgio: Sig. E. Mahaim.
Canadà: Sig. F. A. Acland.
Danimarca: Dr. Vedel.
Spagna: Visconte De Eza.
Francia: Sig. Arturo Fontaine.
Gran Bretagna: Sir Macolm Delevingne K. C. B.
Italia: Sig. G. Demichelis.
Giappone: Sig. Katsutaro Inuzuka.
Polonia: Sig. F. Sokal.
Svizzera: Dr. Hermann Rüfenacht.

Delegati padronali:

Sig. Giulio Carlier	(Belgio)
Sig. R. Pinot	(Francia)
Sig. F. Hodacz	(Ceco-Slovacchia)
Sig. Alberto Pirelli	(Italia)
Dr. Dietrich Schindler	(Svizzera)
Sir Allan Mc Gregor Smith	(Gran Bretagna)

Delegati operai:

Sig. G. H. Stuard Bunning	(Gran Bretagna)
Sig. P. M. Draper	(Canadà)
Sig. Leon Jouhaux	(Francia)
Sig. Wissel	(Germania)
Sig. Lindquist	(Svezia)
Sig. Oudegeest	(Olanda)

Direttore dell'Ufficio Internazionale del Lavoro:

Sig. Alberto Thomas.

Capo gabinetto:

Sig. Lemercier.

Direttore-aggiunto:

Sig. H. B. Butler.

Capo divisione diplomatica:

Sig. E. J. Phèlan.

Capo divisione scientifica:

Dr. Royal Meeker.

Capi servizio tecnici:

Emigrazione e disoccupazione	Sig. L. Varlez.
Agricoltura	Dr. W. A. Riddel
Inchiesta sulla Russia	Dr. G. Pardo
Igiene industriale	Dr. L. Carozzi.
Assicurazioni sociali	Sig. J. J. de Roode
Mutilati	Sig. A. Tixier.
Cooperazione	Dr. G. Fauquet.
Produzione	Sig. Edgard Milhaud
Lavoro marittimo	Sig. J. Randall.

Corrispondenti dell'Ufficio internazionale del lavoro:

Parigi: Sig. Mario Roques, 13, rue de Laborde.
Londra: Sig. J. E. Herbert, 26, Buckingham Gate, S. W. I.
Roma: Sig. Angelo Cabrini, 30, Via Boncompagni.
Washington: Sig. E. A. Greenwood, 618, Seventeenth Street.

Catalogo delle pubblicazioni dell'Ufficio Internazionale del Lavoro.

Pubblicazioni periodiche regolari.

1° *Revue Internationale du Travail* — Pubblicazione mensile.

Questa Rivista, che è nel contempo una rivista scientifica ed una rivista di propaganda, contiene articoli, statistiche e notizie sull'industria ed il lavoro, che possono interessare i Governi, i datori di lavoro e gli operai. Oltre alla parte redatta dall'Ufficio, la Rivista contiene articoli dovuti alla collaborazione libera di economisti e di personalità eminenti del mondo operaio e padronale, i quali non impegnano che i loro autori. La Rivista si pubblica in francese ed in inglese, ed ha cominciato a uscire nel gennaio del 1921, ma, conformemente al Trattato di pace, essa potrà essere pubblicata in altre lingue.

2° *Bulletin Officiel* — Pubblicazione ebdomadaria.

Il « Bollettino Ufficiale » ha per obbietto di illuminare il pubblico sull'attività dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro. Esso contiene il testo dei documenti ufficiali, i verbali delle sedute del Consiglio d'amministrazione e delle diverse Commissioni internazionali e le notizie relative allo svolgimento dei lavori dell'Ufficio. Segnala inoltre l'esecuzione da parte degli Stati aderenti delle decisioni della Conferenza annuale. Il Bollettino viene pubblicato regolarmente in inglese ed in francese dall'8 settembre e in tedesco dal 20 ottobre 1920. Si sta provvedendo per far uscire delle edizioni italiane e spagnuole entro l'anno.

3° *Informations quotidiennes.* — Questa rivista dà giorno per giorno delle brevi notizie sui più importanti fatti della vita economica e sociale.

Pubblicazioni periodiche irregolari.

4° *Études et Documents.* — Si pubblicano a periodi irregolari, ma a brevi intervalli di tempo.

Études et Documents contengono relazioni e articoli monografici su argomenti di grande attualità dal punto di vista del lavoro. Essi sono ripartiti in tredici serie:

a) Vita sociale (sindacale operaia e padronale, politica in rapporto coi problemi del lavoro); *b*) Vita economica; *c*) Mercato del lavoro; *d*) Condizioni del lavoro; *e*) Assicurazioni sociali, indennità e rieducazione dei mutilati; *f*) Sicurezza e igiene industriale; *g*) Condizioni di vita; *h*) Cooperazione; *i*) protezione delle donne e dei fanciulli; *j*) insegnamento; *k*) agricoltura; *l*) marina.

5° *Serie bibliografica.*

La serie bibliografica comprende: *a*) delle bibliografie generali e sommarie contenenti la lista delle pubblicazioni ufficiali o no, da pubblicarsi il più sovente possibile, in media ogni otto giorni; *b*) delle bibliografie speciali su determinati argomenti, come il salario minimo, la giornata di otto ore, l'insegnamento professionale, ecc.

6° *Serie legislativa.*

Comprende i testi e le traduzioni delle leggi e dei regolamenti sul lavoro, che vengono mano mano emanati dai governi.

7° *Documenti della Conferenza Internazionale del Lavoro.*

Questi documenti comprendono: *a*) i rapporti preparati dall'Ufficio Internazionale del Lavoro alla Conferenza annuale; *b*) i resoconti stenografici delle sedute della Conferenza; *c*) il testo definitivo dei progetti di convenzioni approvati dalla Conferenza.

Pubblicazioni saltuarie.

8° *Studi speciali.* — I risultati delle inchieste speciali importanti o delle ricerche condotte dall'Ufficio Internazionale del Lavoro, o altri studi del genere compiuti all'infuori dell'Ufficio, vengono pubblicati sotto forma di « Studi speciali », se presentino un sufficiente interesse.

9° *Pubblicazioni diverse.* — Esse comprendono tutte le pubblicazioni che non rientrano in alcuna delle categorie sopracitati. Tali, ad es., lo Statuto e il Regolamento dell'Organizzazione del Lavoro.

Tutte le pubblicazioni dell'Ufficio possono essere acquistate a mezzo dell'abbonamento. Gli abbonamenti si possono fare per tutte le pubblicazioni in blocco o separatamente per qualcuna di esse. I prezzi sono fissati per i singoli paesi tenuto conto del valore della moneta.

La « Revue International du Travail », per es., che in Svizzera è ceduta al prezzo di 30 franchi, in Italia costa lire 65 all'anno.

Il « Bulletin Officiel » lire 32,50.
Le « Informations quotidiennes » lire 215.
« Etudes et Documents » lire 260.
« Notices Bibliographiques » lire 13.
« Serie legislative » lire 45.
« Documents de la Conférence annuelle » lire 45.
Abbonamento globale lire 650.

Salvo che per gli abbonamenti globali, le spese di porto sono a carico dei committenti.

I prezzi furono fissati in modo da accordare un benefizio considerevole ai sottoscrittori dell'abbonamento cumulativo. Non solo questi sottoscrittori pagano una somma inferiore al totale dei prezzi degli abbonamenti parziali, ma essi acquistano il diritto di ricevere tutte le pubblicazioni non periodiche, di cui gli « Studi speciali » sono destinati ad avere un considerevole sviluppo.

Le domande di qualsiasi specie devono essere indirizzate all'Ufficio Internazionale del Lavoro - Ginevra.

L'ASSOCIAZIONE NEL PENSIERO DI G. MAZZINI

Che cosa intendesse per « associazione » il grande italiano, lo si vede meglio oggi che i suoi scritti ricevono luce dai fatti che ne sono seguiti. Giuseppe Mazzini usava dire « associazione » dove noi diciamo modernamente « organizzazione ».

Mazzini fu, in Italia, il precursore e il fondatore del movimento operaio quale noi oggi lo pratichiamo. Egli presentì che l'èra moderna non doveva avere soltanto un'impronta politica, ma benanco sociale.

Fin da quando fondò la « Giovane Italia », il Mazzini volle che una sezione di essa fosse destinata al movimento del lavoro. E nel 1842 rivolgeva le seguenti parole ai lavoratori italiani: « Un cangiamento radicale nell'organizzazione della società è presentito, profetizzato da tutte le parti. Associazioni vastissime di operai occupano l'Inghilterra e la Francia e si diramano in Germania ed altrove.... E voi soli rifiutereste di associarvi al moto comune? ». « Quando gli operai ordinati, forti di convinzioni uniformi, stretti in unità di volere, militeranno nella Associazione nazionale, non solamente come cittadini, ma come operai, non dovranno più temere d'esser delusi nelle loro giuste speranze e di vedere le rivoluzioni consumarsi in questioni di forme meramente politiche a beneficio di una sola classe.... Avete combattuto finora pel programma delle altre classi; date oggi il vostro e annunziate collettivamente che non combatterete se non per quello ».

Dove altri diceva « socialismo » o « comunismo », il Mazzini continuava a dire « associazione », dando alla parola un

significato profondamente riformatore dei rapporti di classe. Nel nucleo delle sue idee sulla questione sociale, ve n'è una che brilla di luce particolare e viene da lui costantemente riaffermata: l'idea di mettere il capitale e il lavoro nelle stesse mani, giungendo così alla soppressione del salariato. Strumento di esecuzione di tale disegno è la libera associazione dei produttori.

« Tentammo di far intendere alle classi medie che il moto operaio non era sommossa sterile e passeggera, ma cominciamento d'una Rivoluzione provvidenziale voluta dalla progressione storica che governa la vita e l'educazione dell'Umanità — che « associazione » era il termine elaborato dall'Epoca nuova e da aggiungersi, in tutte le manifestazioni della vita, ai termini « libertà » ed « eguaglianza » già conquistati dall'umano intelletto ». (« La Roma del Popolo », N. 28).

Ma Giuseppe Mazzini non si limitò a predicare l'associazionismo operaio in astratto; egli, all'incontro, diede agli operai dei consigli sul modo di costituire e far funzionare le loro associazioni, che soltanto molto più tardi dovevano essere messi in pratica. Alla vigilia del Congresso di Roma così scriveva:

« Costituite in Roma una Commissione direttiva centrale composta di cinque operai tra i migliori dei vostri: siate nella scelta indipendenti da ogni considerazione che non sia di virtù morale e capacità.

« Determinate per essi uno stipendio mensile. Ogni opera vuole essere retribuita. E ricordatevi che l'impianto della Commissione eletta nel Congresso di Napoli fallì, perchè appunto gli individui scelti in punti diversi non trovarono modo di recarsi nella città dove dovevano raccogliersi o speranza di trovarvi immediatamente lavoro. La missione inoltre fidata ai cinque non potrà del resto conciliarsi colla necessità di lavorare per vivere.

« Eleggete un Consiglio di trenta o più individui scelti fra i delegati delle diverse località rappresentate nel Congresso e aderenti al Patto, ai quali sia commesso l'ufficio di invigilare, ciascuno dalla città in cui vive, sugli atti della Commissione direttiva, e attribuite un poteve d'« iniziativa » per proposte da farsi ad essa, quando la proposta sia inoltrata da un numero,

che toccherà a voi di determinare, di consiglieri. E statuite che in ogni deliberazione d'importanza vitale per la classe operaia, la Commissione debba, convocandoli o per corrispondenza, consigliarsi con essi. Sia inoltre nei consiglieri, se unanimi o quasi, autorità di convocare le società a un congresso speciale, se mai vedessero la Commissione deliberatamente sviarsi dalla missione ad essa affidata.

« Statuite egualmente che la stessa facoltà « iniziatrice » risieda nelle società e che ogni proposta convalidata d'assenso da un numero di esse, che dovrete determinare, avrà necessariamente studio e risoluzione dalla Commissione direttiva.

« E finalmente accertarsi se sia possibile col l'aiuto regolare e determinato delle società e con quello che potrà venirvi d'altrove, l'impianto d'una pubblicazione settimanale, diretta dalla Commissione, e organo « *officiale* » dei lavori e dei voti della classe operaia ».

Chi non vede in questo disegno le linee generali di quella Confederazione del Lavoro che gli operai costituirono soltanto molti anni dopo? Le ideologie sono cambiate; i lavoratori hanno oggi una visione più larga e più completa dei loro problemi di classe; ma il loro moto ascensionale è ancora quello che Mazzini divinò or è un secolo. Marx supera e non rinnega Mazzini.

RASSEGNA DEL MOVIMENTO INTERNAZIONALE

La fine del " Whitleysmo „ in Inghilterra.

Alla fine di luglio, tanto i rappresentanti industriali che quelli operai rassegnarono le loro dimissioni dalla Commissione provvisoria della « Conferenza industriale nazionale » paritetica convocata dal Governo inglese nel febbraio 1919, perchè fungesse da organo consultivo ufficiale sulle questioni di politica e di legislazione sociale. Come si ricorderà, la Commissione mista provvisoria composta di trenta grandi industriali e di trenta dirigenti di Trade-Unions, nominata dalla Conferenza, formulò, nell'aprile 1919, una serie di proposte – a suo tempo riassunte largamente nei *Problemi* —, proposte che vennero approvate all'unanimità dalla Conferenza e accettate da Lloyd George a nome del Governo. Tra le proposte figuravano: l'introduzione legale della settimana di 48 ore in tutte le industrie; importanti provvedimenti legislativi in materia di salari minimi; speciali misure relative alla disoccupazione e una serie di altre riforme. Ma dopo più di due anni dall'accettazione delle proposte della « Conferenza industriale nazionale » da parte del Governo, nessuna delle riforme propugnate è stata tradotta in atto, sebbene fossero state raccomandate unanimemente dai rappresentanti industriali e operai, le cui dimissioni segnano la fine della « nuova èra » che doveva iniziarsi colla convocazione della Conferenza fin dal principio del 1919.

Su questo fatto, il *New Statesman*, l'autorevole organo « fabiano », nel suo numero del 30 luglio pubblica un importante articolo sulla « fine del Whitleysmo », rilevando come la dissoluzione della « Conferenza industriale » segni, nei riguardi del Governo, la fine di quella politica di collaborazione tra industriali e Trade Unions, inaugurata dal famoso rapporto della « Commissione Whitley ».

Tale politica, osserva la Rivista, era stata adottata, a tutta prima, dal Governo allo scopo di arginare ciò che sembrava dovesse essere un potente movimento aggressivo delle forze tradunioniste e rappresentava un tentativo diretto a fronteggiare la domanda, vaga e imperfettamente formulata, di « controllo operaio » nell'industria mediante successioni apparenti di « controllo paritetico » e provocando un'alleanza permanente tra datori di lavoro e operai sulla base del presente sistema industriale. Il programma venne escogitato nel periodo bellico, ma venne messo innanzi fin dall'inizio in modo esplicito come politica di « ricostruzione » postbellica. Dopo la fine della guerra nel novembre 1918, continua la Rivista, sembrò per qualche tempo che fosse prossima a scoppiare la bufera industriale. « I « Comitati Whitley » erano stati costituiti solo in un numero relativamente piccolo di industrie, nelle quali non era però compreso alcuno dei servizi più vitali e più importanti. Ogni Trade-Union maggiore era scesa in campo con un grosso programma di rivendicazioni. Per il Governo, la questione essenziale consisteva nel guadagnar tempo, perchè, riuscendo a prevenire l'immediato scoppio dell'uragano, si poteva prevedere che non sarebbe scoppiato affatto ». Perciò, al principio del 1919, il Governo si rivolse a promuovere una più larga applicazione della politica collaborazionista propugnata dalla « Commissione Whitley », costituì la « Commissione Sankey » del carbone, per distogliere dal campo della lotta industriale i minatori, i quali si erano dichiarati contrarî a quella politica collaborazionista, e convocò nel febbraio 1919 la « Conferenza industriale nazionale » paritetica, accettandone il programma, senza però tradurlo in pratica, tanto

che, varî progetti di legge presentati al Parlamento in proposito vennero successivamente ritirati coi più diversi pretesti. Nè miglior fortuna, come si è avuto più volte occasione di ricordare, ebbero le proposte della Commissione Sankey per la nazionalizzazione dell'industria del carbone, mentre i « Consigli industriali paritetici », creati in applicazione del rapporto Withley, si ridussero sostanzialmente ad essere nulla più che organi di conciliazione nelle vertenze industriali.

Gli è che, tra il 1919 e il 1921, si era andato gradatamente verificando un radicale cambiamento della situazione industriale e se nel 1919, osserva la Rivista, la disposizione delle Trade-Unions ad aderire ad una politica di cooperazione cogli industriali e a dar vita ad un « Consiglio industriale paritetico nazionale » valeva il sacrificio di concessioni sostanziali come mezzo per prevenire domande assai più radicali, oggi non vale più un centesimo, perchè la politica collaborazionista è stata abbandonata.

È senza dubbio facile, commenta la Rivista, essere saggi dopo l'evento e vedere oggi che le Trade-Unions nel 1919 si lasciarono sfuggire una grande occasione di migliorare la posizione industriale dei proprî soci. « É un fatto significativo che la politica della collaborazione tra industriali e Trade-Unions — la politica del « rapporto Whitley » — è sempre predicata molto assiduamente quando la situazione economica è favorevole al « lavoro » e le Trade-Unions sono in armi per chiedere un cambiamento del sistema industriale. Quando, invece, il mercato è depresso e il « lavoro » costretto alla difensiva, collaborazione e controllo misto perdono la loro popolarità e non si parla che delle leggi economiche inesorabili, che determinano lo stato economico degli operai. Con transizione graduale abbiamo ora raggiunto quest'ultima fase della politica industriale e la forza governa una volta ancora le relazioni tra imprenditori e operai e la dolce ragionevolezza, che era così di moda due anni fa, quando la forza era in sostanza dalla parte delle Trade-Unions, è affatto dimenticata ».

Ricordato che i movimenti del 1848 offrono un impres-

sionante parallelo politico ai movimenti industriali di ieri e di oggi, la Rivista soggiunge che bisogna accettare, volenti o nolenti, il fatto che il periodo del « Whitleysmo », del collaborazionismo, del « controllo paritetico » dell'industria, è finito; le condizioni anteguerra sono state completamente ripristinate per ciò che riguarda i rapporti tra capitale e lavoro; il capitalismo è salvo momentaneamente da nuove richieste delle Trade-Unions, costrette a restare sul terreno difensivo finchè continua la crisi. « Ma il sistema porta in sè la sua nemesi, perchè il commercio e l'industria non possono rifiorire nè i capitalisti possono guadagnare alti dividendi, senza creare nuovamente le condizioni favorevoli alle rivendicazioni del « lavoro », e alla prossima occasione sarà forse assai più difficile guadagnare l'acquiescenza degli operai con promesse destinate a non essere mantenute ».

Questi rilievi dell'autorevole rivista dei « Fabiani » non valgono solo per l'Inghilterra ma hanno una portata generale perchè questo rovesciamento della politica delle classi capitalistiche e dei Governi verso le classi lavoratrici in questo biennio del dopo-guerra è un fenomeno comune a tutti i paesi capitalistici. Nè questa politica fraudolenta, osserva ancora la Rivista, si legittima colla scusa che le domande degli operai nel dopo-guerra erano irragionevoli e che l'unico mezzo per prevenire uno sconquasso era quello di guadagnar tempo mediante promesse, nella speranza che sarebbe stato possibile sottrarsi alla loro esecuzione. Questi pretesti si basano sull'ipotesi che l'ordine industriale vigente sia permanente e che coloro i quali fanno domande contrarie alla sua conservazione devono essere trattati da ragazzi o da pazzi, ai quali è lecito, da parte della gente saggia, di dar ad intendere « nobili bugie ». É questa indubbiamente, l'opinione che Lloyd George si è fatta del pubblico inglese, e, si può aggiungere, gli altri governanti del loro pubblico; ma, in avvenire, Lloyd George, conclude la Rivista, troverà gli operai molto più tenaci nella conquista di vantaggi tangibili di quanto non lo siano stati nel 1919, quando egli dipinse loro il frutto tentatore della cooperazione

tra capitale e lavoro. E la stessa esperienza faranno probabilmente gli uomini di Governo negli altri paesi.

Disoccupazione e " Controllo operaio „ in Norvegia.

Per appoggiare la lotta ingaggiata nell'aprile dai marinai contro una riduzione del 30% dei salari, la Confederazione del Lavoro di Norvegia proclamava il 26 maggio lo sciopero generale di tutte le categorie, considerando l'attacco degli armatori il primo atto di una campagna concertata dagli industriali per una generale riduzione dei salari. Lo sciopero riuscì completamente e vi parteciparono 150.000 operai di tutte le industrie, salvo i servizî pubblici, su una popolazione totale di due milioni e mezzo di persone. Il 2 giugno, la Confederazione presentò un programma di rivendicazioni come obiettivo dello sciopero col quale si chiedeva: la nomina di uno speciale conciliatore per lo sciopero dei marinai; il controllo dell'industria, secondo i criteri esposti in un apposito memoriale; la concessione di una sovvenzione di 50 milioni di Corone da parte dello Stato per l'assistenza ai disoccupati. Il Governo concesse la prima e la terza richiesta e l'8 giugno lo sciopero generale venne proclamato finito, mentre continuò lo sciopero dei marinai; ma l'esito dello sciopero generale provocò aspri dissensi nel movimento operaio norvegese.

Il memoriale presentato dalla Confederazione al Governo sul controllo dell'industria e l'assistenza ai disoccupati è ora riassunto nel 1° numero, del luglio, del *The Labour Monthly*, una pregevole rivista sul movimento operaio internazionale che ha iniziato le sue pubblicazioni a Londra, non meno interessante dell'altra rivista internazionale sui problemi operai — *Labour Overseas* — pubblicata trimestralmente dal Ministero del Lavoro inglese e che è la più ricca fonte di notizie in materia.

Abbiamo chiesto ripetutamente, dice il memoriale, l'introduzione del controllo sull'industria affinchè sia possibile prevenire la chiusura degli stabilimenti, salvo che si tratti di ragioni

di pubblico interesse. Sembra a noi manifesto che in molti casi la chiusura delle fabbriche non è che una forma larvata di serrata da parte degli industriali, attuata al fine di provocare una riduzione dei salari fissati per concordato o arbitrato. È stato dimostrato irrefutabilmente durante i negoziati per la vertenza coi marinai che gli industriali non esitano a chiedere alterazioni delle tariffe, che dovrebbero avere validità fino al 1922 secondo sentenza arbitrale.

È perciò essenziale che la chiusura delle fabbriche e la gestione dell'industria nel suo complesso siano sottoposte a controllo. Non intendiamo entrare nei particolari circa l'attuazione di questo controllo, che non presenterà gravi difficoltà, quando esista la volontà di superarle. Le linee generali del controllo potrebbero prendere la forma di un controllo per industria. Potrebbe essere costituito un Consiglio o Comitato, per ciascuna industria, composto dei rappresentanti degli operai nell'industria, intendendosi per operai tutte le persone occupate nell'industria indipendentemente dalla loro posizione. Detti « Consigli industriali » sarebbero collegati coi Consigli operai o Consigli di fabbrica delle singole aziende. Essi dovrebbero avere il diritto di controllare la gestione, esaminare i bilanci, ecc. Nessuna sospensione dell'azienda dovrebbe essere permessa senza la sanzione del « Consiglio industriale ». Un controllo di questo genere sarebbe una garanzia e servirebbe a prevenire lo sfruttamento delle crisi a scopi speculativi o per la arbitraria riduzione dei salari.

Però ove non sia possibile trovare lavoro agli operai, è doveroso sussidiare i disoccupati. Fino ad ora sono stati sufficienti a questo scopo i fondi di disoccupazione delle organizzazioni degli enti pubblici. Ma coll'aumento della disoccupazione i fondi delle organizzazioni operaie si sono esauriti, senza contare che la durata anormale della disoccupazione fa perdere ai disoccupati il diritto al sussidio. Per queste ragioni la Confederazione chiedeva al Governo di inscrivere in bilancio un fondo di 50 milioni di Corone a favore dei disoccupati, sollecitandolo a prendere immediati provvedimenti perchè « le migliaia e mi-

gliaia di operai che non possono guadagnarsi da vivere col loro lavoro hanno diritto di chiedere al Governo del loro paese che non resti intentato alcun mezzo per dar loro lavoro o assistenza ».

Gli uffici professionali di collocamento a Berlino.

In Germania, secondo il *Korrespondenzblatt* del 25 giugno, l'Ufficio di collocamento comunale, con la collaborazione paritetica delle organizzazioni padronali e operaie, si afferma sempre più. Anche piccole città e comuni istituiscono Uffici pubblici di collocamento o si assumono la gestione diretta di istituti già esistenti per la mediazione della mano d'opera. Ovunque esistono questi istituti pubblici per il collocamento della mano d'opera si cerca di perfezionarli, adattandoli il più possibile, mediante una adeguata specializzazione, ai bisogni delle industrie e dei mestieri più importanti della località mediante la istituzione di « Sezioni professionali ». Un recente interessante studio del Dr. Erdmann Graak sullo « stato attuale delle sezioni professionali dell'Ufficio di collocamento della città di Berlino », edito da C. Heinrich di Dresda, espone i risultati ottenuti con questa specializzazione.

Il 1° aprile 1917 ebbe luogo la municipalizzazione degli istituti di mediazione della mano d'opera della Associazione berlinese per il collocamento e, da quell'epoca, alle 11 sezioni professionali preesistenti, se ne aggiunsero altre 17, cosicchè attualmente l'Ufficio di collocamento di Berlino conta 28 Sezioni professionali, mentre altre sono in gestazione. Molte di queste Sezioni professionali sono a loro volta suddivise in sottogruppi, ai fini di una ancor più progredita specializzazione; così la sezione per legatori è divisa in 11, quella per falegnami in 18 sotto-sezioni. Mediante questa suddivisione si cerca di ottemperare per quanto possibile alla condizione fondamentale per un buon collocamento, che è quella di soddisfare nel miglior modo la richiesta, tanto più che nelle sezioni professionali si tratta del collocamento degli operai specializzati quali-

ficati o tirocinanti. Il notevole aumento così delle inscrizioni come delle richieste e dei collocamenti degli Uffici berlinesi dimostra i vantaggi della più larga possibile specializzazione degli Uffici. Nel 1919-20 gli inscritti furono 507.000, i richiesti 464.000 e i collocati 384.000, con un notevole progresso in confronto del biennio precedente, ciò che conferma il principio esposto dal Graack, essere, cioè, un bene organizzato collocamento la premessa principale di ogni assistenza ai disoccupati.

Certo, osserva il Graack, una organizzazione efficace del collocamento importa notevoli spese, ma non è men vero che l'Ufficio di collocamento che costa meno non è affatto nè il migliore nè il più economico, « perchè quando l'Ufficio di collocamento, i cui mezzi sono inadeguati, non corrisponde ai suoi fini, anche le modeste spese che costa sono buttate via e rappresentano uno sperpero, mentre mezzi copiosi, ma bene impiegati significano un promovimento della vita economica e, in ultima analisi, un risparmio ». E ciò vale tanto per gli Uffici di collocamento generici, come per quelli professionali paritetici, ai quali, secondo il Graack, appartiene l'avvenire.

F. P.

Recenti pubblicazioni politiche specialmente indicate per le biblioteche e per i circoli operai e popolari.

U. BIANCHI - *La socializzazione del sottosuolo e l'industria mineraria* . . . . . L. 5.—

E. M. GRAY - *Come Lenin conquistò la Russia* » 3.—

C. PALADINI - *Lenin* . . . . . » 3.—

G. PUGLIESE - *Il bolscevismo in Italia* . » 3.—

M. SLONIM - *Spartaco e Bela Kun* . . » 3.—

Edizioni della « Critica Sociale » :

E. COLOMBINO - *La tragedia rivoluzionaria in Europa,* con prefazione di CLAUDIO TREVES . . . . . L. 6.—

D. LEVI MORENOS - *Contro il vino e per la viticultura* - Alle organizzazioni operaie e contadine italiane; con proemio di FILIPPO TURATI . . . . . » 1.—

G. NOFRI e C. POZZANI - *La Russia com'è,* con prefazione di FILIPPO TURATI (3ª Edizione, 35° migliaio) . . . . . » 6.—

F. TURATI - *Abbasso la violenza! Abbasso la morte!* Parole dette in commemorazione delle vittime della bomba al Teatro Diana » —.50

F. TURATI - *La nuova legislatura e il fenomeno fascista* - Discorso pronunziato alla Camera dei Deputati il 24 giugno 1921 » 1.—

F. TURATI - *Per un programma di ricostruzione economica* - Discorsi alla Camera dei Deputati del 22 luglio 1921 discutendosi le « Comunicazioni del Nuovo Gabinetto » (Bonomi) e del 29 luglio 1921 su l' « Esercizio Provvisorio » . . » 1,50

Agli abbonati de I PROBLEMI DEL LAVORO sconto del 10% e spedizione franco nel Regno.

BANCA COMMERCIALE ITALIANA

Capitale L. 400.000.000 - Emesso 312.000.000 - Riserve 176.000.000

DIREZIONE CENTRALE: **MILANO**

FILIALI:

LONDRA - COSTANTINOPOLI - NEW YORK
ARCIREALE - ALESSANDRIA - ANCONA - BARI - BARLETTA
BERGAMO - BIELLA - BOLOGNA
BOLZANO - BORDIGHERA - BRESCIA - BUSTO ARSIZIO
CAGLIARI - CALTANISSETTA - CANELLI
CARRARA - CATANIA - COMO - CUNEO - FERRARA
FIRENZE - FOLIGNO - GENOVA - IVREA
LECCE - LECCO LIVORNO - LICATA - LUCCA - MESSINA
MILANO - MODENA - MONZA - NAPOLI
NOVARA - ONEGLIA - PADOVA - PALERMO - PARMA
PERUGIA - PESCARA - PIACENZA - PISA - PRATO
RAVENNA - REGGIO CALABRIA
REGGIO EMILIA - RIVA SUL GARDA - ROMA
ROVERETO - SALERNO - SALUZZO - SAMPIERDARENA
SANT'AGNELLO - SASSARI - SAVONA
SCHIO - SESTRI PONENTE - SIENA - S. REMO - SIRACUSA
SPEZIA - TARANTO - TERMINI IMERESE
TORINO - TORTONA - TRAPANI - TRENTO - TRIESTE
UDINE - VALENZA - VENEZIA
VENTIMIGLIA - VERONA - VICENZA - VOLTRI

Qualsiasi operazione di Banca

COLLEZIONE

"I PROBLEMI DEL LAVORO"

diretta da **RINALDO RIGOLA**

PUBBLICAZIONE MENSILE

Ogni volumetto racchiude in forma di monografie autonome, la trattazione completa di alcuni **problemi del lavoro,** e una lucida rassegna del movimento internazionale del mese.

Un singolo numero . . . . . L. 2.—
Abbonam. straord. 1921 (dieci numeri); Italia » 16.—
» » » » Estero » 20.—

Inviando subito vaglia all'Amministrazione: Editori R. Bemporad & F.° - Firenze, si ha diritto a ricevere gratis anche i numeri arretrati di quest'anno:

N. 1° - RINALDO RIGOLA: PARTITI POLITICI E SINDACATI DI MESTIERE .. .. ..

N. 2° - RINALDO RIGOLA: LA GUERRA CIVILE IN ITALIA - SOCIALISMO E VIOLENZA.

N. 3° - RINALDO RIGOLA: LA CRISI INDUSTRIALE - COME SI LOTTA CONTRO LA DISOCCUPAZIONE .. ..

N. 4° - RINALDO RIGOLA: LAVORO E LAVORANTI A DOMICILIO .. ..

N. 5° - RINALDO RIGOLA: STATO E BUROCRAZIA .. ..

Prezzo del presente volume LIRE DUE

COLLEZIONE " I PROBLEMI DEL LAVORO ,,

Pubblicazione mensile diretta da R. RIGOLA

RINALDO RIGOLA

L'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL LAVORO

(INTERLAB)

• • •
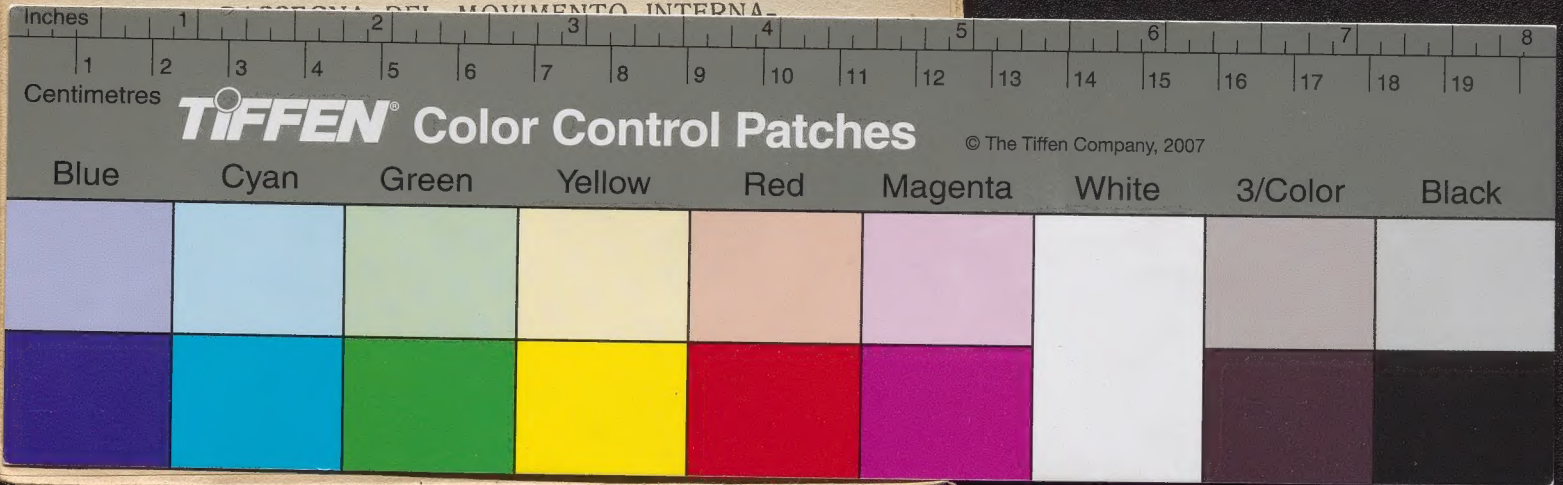
L'ASSOCIAZIONE NEL PENSIERO DI G. MAZZINI ..